



EUROINFORMAZIONI

PER PICCOLA E MEDIA IMPRESA - INDUSTRIA - COMMERCIO
ARTIGIANATO - SERVIZI - ENTI TERRITORIALI LOCALI

**BREVI DALL'EUROPA
DAL PARLAMENTO EUROPEO
DALLE ALTRE ISTITUZIONI DELL'UE
RECEPIMENTO LEGISLAZIONE UE
DALLA GAZZETTA UFFICIALE (GUCE)
BANDI - INVITI - AVVISI
EUROCOOPERAZIONI - RICERCA PARTNERS**

30 Aprile 2009

n° 170

Lettera informativa della Delegazione FORZA ITALIA-P del Gruppo PPE/DE

**GRUPPO PPE/DE - Delegazione Italiana FORZA ITALIA-P
Ufficio di Roma**

“EUROINFORMAZIONI”

per la Piccola e Media Impresa- Industria - Commercio - Artigianato
Servizi - Enti Territoriali Locali

Con informazioni ricavate da pubblicazioni ufficiali delle Istituzioni Europee

Con questa "lettera" si intende fornire un servizio informativo rivolto a tutti i cittadini ed in particolare a chi riveste cariche istituzionali, a chi lavora nel settore delle Piccole e Medie Imprese, dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato, dei Servizi e degli Enti Territoriali Locali in cui l'informazione "Europa" risulta essere di vitale importanza.

Viste le gravi carenze esistenti in Italia nel settore, si autorizza e si auspica la riproduzione e l'ulteriore diffusione di queste note informative. Operare nella nuova "dimensione europea" è oggi infatti una necessità per la sopravvivenza e la crescita di ogni attività sociale ed imprenditoriale.

EUROINFORMAZIONI E' ANCHE SU INTERNET:

<http://www.euroinformazioni.org>

Si ringraziano tutti coloro che direttamente o indirettamente contribuiscono alla realizzazione di questa lettera informativa ed in particolare l'Eurosportello di Unioncamere del Veneto.

BREVI DALL'EUROPA

GUIDA AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Commissione europea ha recentemente pubblicato la versione aggiornata della “Guida relativa ai diritti di proprietà intellettuale”

Il documento fornisce delle linee guida su numerose problematiche legate ai diritti di proprietà intellettuale che possono incontrare i beneficiari di progetti del 7° Programma Quadro.

La versione aggiornata, con le modifiche evidenziate in blu nel testo, chiarisce alcuni punti nodali fornendo esempi, tra gli altri, su possibili obiezioni al trasferimento di “foreground” da parte di un altro beneficiario (vedi pag. 9) o sulla gestione e pianificazione dell’uso e disseminazione delle risultati di progetto (vedi pag. 36). Nelle nuove linee guida sono state anche integrate ulteriori specifiche per le azioni Marie Curie (vedi pagg. 4 e 29) e le clausole speciali al grant agreement per le tematiche “Spazio” e “Ambiente” (vedi pag. 30). Vengono anche fatti dei riferimenti alla raccomandazione della Commissione sulla gestione della proprietà intellettuale (IP) nelle attività di trasferimento della conoscenza delle università e di altre organizzazioni pubbliche di ricerca (vedi pag. 40)

Le nuove linee guida sono disponibili, solo in inglese, in CORDIS:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf.

ERA: EUROPEAN RESEARCH AREA

I ministri europei della ricerca hanno affermato, venerdì 6 marzo u.s., che una delle soluzioni alla crisi attuale consiste nella realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA - European Research Area) e in particolare nella continuazione dei lavori su due “dossier” essenziali: il processo di Lubiana e le infrastrutture di ricerca. Il Consiglio, presieduto dal ministro ceco dell'istruzione, della gioventù e degli sport, Ondřej Liška, ha discusso della visione a lungo termine per la realizzazione dell'ERA, “battezzata processo di Lubiana”. In base a un questionario preparato dalla presidenza, i ministri europei hanno espresso il loro parere sulle conseguenze della recessione economica e la necessità di giungere a investimenti più efficienti. Conformemente al documento strategico intitolato “Visione 2020 per lo Spazio europeo della ricerca”, adottato il 5 marzo, gli Stati membri dell'UE dovrebbero giungere nel quadro del processo di Lubiana a una migliore gestione della ricerca e dello sviluppo. La prossima fase di questo processo consisterà nell'identificare le priorità per le future presidenze. I ministri hanno altresì discusso del ruolo delle infrastrutture di ricerca europee. Il Consiglio approverà conclusioni sulle infrastrutture europee di ricerca nella prossima riunione, il 28 e 29 maggio p.v..

Il Consiglio dei ministri si è altresì dedicato agli altri punti che figuravano all'ordine del giorno: le informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione europea sulla valutazione a posteriori del 6° Programma Quadro, e la possibile associazione della Russia al 7° PQ, oltre al programma di ricerca sulla metrologia.

EFSA: NUOVE NOMINE

Il consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha approvato la nomina di 174 esperti indipendenti allo scopo di ricostituire per i prossimi tre anni sia il comitato scientifico che otto dei suoi gruppi di esperti.

Il regolamento istitutivo dell'EFSA stabilisce che il comitato scientifico ed i gruppi di esperti dell'EFSA vengono rinnovati ogni tre anni. Nell'ottobre 2008, l'EFSA ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto all'intera comunità scientifica europea. L'invito è scaduto il 14 gennaio 2009.

La procedura di selezione è stata coordinata da scienziati dell'EFSA e in seguito sottoposta a revisione da parte di un comitato di valutazione esterno, costituito da tre esperti indipendenti allo scopo di stilare una rosa di candidati.

La relazione della procedura di selezione è ora disponibile sul sito dell'EFSA e l'elenco degli scienziati prescelti verrà pubblicato poco prima degli incontri inaugurali del comitato scientifico e dei gruppi di esperti in programma a giugno/luglio 2009.

Per maggiori approfondimenti:

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_home.htm

FORUM UE PER IL DIALOGO UNIVERSITÀ-IMPRESA

La Commissione europea ha proposto un Forum università/impresa, allo scopo di creare uno spazio europeo di dialogo per consolidare la cooperazione tra le università e le imprese.

Sono state presentate diverse misure rivolte ad aiutare gli Stati membri a "modernizzare" i loro sistemi d'insegnamento universitario. Riunendo istituti universitari, imprese, associazioni professionali, intermediari ed enti pubblici, il Forum incoraggia lo scambio di "buone pratiche", il dibattito su problemi comuni e la ricerca di soluzioni comuni.

"Una cooperazione più stretta tra le università e le imprese è al centro delle riforme dell'insegnamento universitario. È imperativo ottenere progressi in questo campo", lo ha sottolineato il commissario europeo responsabile dell'istruzione, della formazione, della cultura e della gioventù, Jan Figel.

La cooperazione tra l'insegnamento universitario e le imprese è ormai considerata ampiamente proficua per entrambi questi settori. Pur esistendo esempi di cooperazione in tutta Europa, il livello di cooperazione resta sensibilmente irregolare a seconda dei paesi, delle università o delle materie. Inoltre, l'incidenza di questa cooperazione sulla gestione tanto delle imprese, quanto degli istituti universitari rimane limitata.

La Commissione progetta di rafforzare la struttura del forum, prevedendo riunioni plenarie e seminari tematici con la realizzazione di un sito su Internet che agevoli lo scambio di "buone pratiche" e che alimenti un costante dibattito.

Uno sforzo ulteriore sarà anche quello di stimolare la partecipazione delle autorità nazionali e/o regionali e di aprire il Forum ai Paesi terzi. Sulla base dei lavori del Forum, la Commissione intende esplorare nuove forme di partenariati tra università e imprese, e come gli attuali programmi possano sostenere tali forme.

Attualmente, i lavori del Forum vertono sull'elaborazione di programmi che favoriscono l'attitudine ad essere assunti in base ai titolari di diplomi, la definizione delle competenze indispensabili per questi ultimi, la promozione dello "spirito imprenditoriale", il ruolo delle università nello sviluppo dell'istruzione e della formazione lungo tutta la vita, le modalità per stimolare la mobilità.

In futuro il Forum potrebbe esaminare il contributo della cooperazione università-impresе allo sviluppo regionale e la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI).

Per visitare il Forum: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc1261_en.htm

DAL PARLAMENTO EUROPEO

*Tutti i documenti approvati sono disponibili
per n° di documento o per data di approvazione sul sito:
<http://www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT>*

BRUXELLES - MINISESSIONE 01 - 02 APRILE 2009

ISTITUZIONI

UN MINUTO DI SILENZIO PER I PROFUGHI ANNEGATI NEL MEDITERRANEO

Apredo la seduta, il Presidente Pöttering ha espresso la commozione e la partecipazione del Parlamento riguardo al naufragio di 300 profughi al largo delle coste libiche. Nel notare come l'aumento dei profughi sia dovuto anche alla crisi economica ha rivolto un appello affinché si trovi una soluzione per evitare che il Mediterraneo diventi un cimitero a cielo aperto. La Commissione europea rilascerà oggi una dichiarazione.



Nel ricordare che lo scorso fine settimana più di trecento persone sono naufragate al largo delle coste libiche, il Presidente **HANS-GERT PÖTTERING** ha rilevato che, sebbene alcune siano state tratte in salvo, centinaia risultano ancora disperse. Esprimendo quindi «la commozione e la partecipazione» del Parlamento europeo, ha sottolineato come l'Europa, negli ultimi due anni, assista a un crescente aumento dell'immigrazione dal Nord Africa costituita soprattutto da «profughi che fuggono dalla miseria», aggravata anche dalla recente crisi. L'alto numero di profughi che muoiono tentando di raggiungere l'UE, ha proseguito, rischiano di trasformare il Mediterraneo in «cimitero a cielo aperto». Rivolgendo un appello affinché si trovi una soluzione «per porre fine a questa tragedia», ha chiesto all'Aula di osservare un minuto di silenzio.

INDUSTRIA, RICERCA, ENERGIA

CRISI: FONDI UE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Doc. A6-0134/2009

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa

Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 1.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

Fino al 4% del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale potrà essere utilizzato per cofinanziare, in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni UE, investimenti per l'efficienza

energetica nell'edilizia, come la posa di doppi vetri e pannelli solari e la sostituzione di vecchie caldaie. E' quanto prevede un regolamento adottato dal Parlamento che, a fronte della crisi economica, intende promuovere la creazione di posti di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi sui cambiamenti climatici.

Approvando la relazione con 629 voti favorevoli, 17 contrari e 12 astensioni, il Parlamento ha adottato una modifica del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che, dando seguito al Piano europeo di ripresa economica, mira a consentire e a facilitare gli interventi a favore dell'efficienza energetica delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri. Per i deputati, infatti, ciò contribuirà alla promozione della competitività e alla creazione di posti di lavoro in tutta l'UE e potrà avere anche un impatto sul raggiungimento degli obiettivi della strategia in materia di energia e cambiamenti climatici dell'Unione europea. Visto che gli emendamenti approvati alla proposta della Commissione sono frutto di un accordo con il Consiglio, la procedura legislativa si conclude e il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Secondo l'attuale regolamento, il FESR sostiene già interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compresa l'efficienza energetica, ma solo per i nuovi Stati membri e a diverse condizioni. In sostanza, il FESR può essere usato esclusivamente per le parti comuni di un edificio (o l'edificio intero in caso di edilizia popolare) in zone urbane disagiate. I deputati accolgono quindi con favore la proposta di **estendere a tutti gli Stati membri e a tutte le regioni dell'UE** la possibilità di investire, con il cofinanziamento comunitario, in misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa.

Più in particolare, il FESR potrà essere utilizzato per cofinanziare piani nazionali, regionali o di enti locali per l'installazione, ad esempio, della **doppia vetratura, dell'isolamento delle pareti e dei pannelli solari nelle abitazioni, o per sostituire le vecchie caldaie** con altre più efficienti dal punto di vista energetico.

Se la proposta della Commissione prevedeva che queste misure fossero applicabili solo per l'edilizia relativa alle "famiglie a basso reddito", il compromesso con il Consiglio lascia invece agli Stati membri il compito di decidere le **categorie ammissibili** secondo le proprie norme nazionali. Potranno quindi definire i relativi criteri sulla base, ad esempio, delle caratteristiche geografiche delle aree in cui saranno realizzati gli investimenti, come isole o regioni montane.

La misura non aumenta il finanziamento e non ha effetti sul bilancio comunitario, ma consente semplicemente agli Stati membri, se lo desiderano, di spostare le proprie priorità e ripianificare i propri programmi operativi per finanziare azioni in questo campo. In forza al nuovo regolamento, in ogni Stato membro, le spese sostenute per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente sono ammissibili sino ad un importo pari al **4% dello stanziamento FESR totale**.

In forza al nuovo regolamento, inoltre, viene ampliato il ventaglio di **spese ammissibili** a un contributo del Fondo. Nel caso di sovvenzioni, saranno ammessi i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione, i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro e, infine, somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. Le tre opzioni potranno essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. E' anche precisato che tali costi debbono essere stabiliti in anticipo «sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile».

Infine, per assicurare la certezza giuridica relativa all'ammissibilità delle spese, queste ulteriori forme di costi ammissibili devono essere applicate a tutte le sovvenzioni del FESR. Pertanto è prevista un'applicazione retroattiva a decorrere dal **1° agosto 2006**, che è la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.

L'Assemblea ha inoltre approvato la seguente relazione:

- Doc. A6-0128 /2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione**

ISTRUZIONE

GARANTIRE A TUTTI UN'ISTRUZIONE DI QUALITÀ

Doc. A6-0124/2009

Relazione su migliorare le scuole: un ordine del giorno per la cooperazione europea

Procedura: Iniziativa - Relazione senza dibattito - Votazione: 02.04.2009

Un'istruzione di alta qualità deve essere un diritto per tutti. È quanto afferma il Parlamento chiedendo di innalzare i livelli dell'istruzione, di ammodernare e migliorare i programmi scolastici, anche collegandoli all'industria, e garantire l'insegnamento delle lingue straniere. Nel ritenere che l'istruzione pubblica deve essere finanziata soprattutto dallo Stato, sollecita fondi aggiuntivi agli istituti in difficoltà finanziarie. Vanno poi assegnate borse di studio alle persone svantaggiate.

Il Parlamento ha adottato una risoluzione alternativa alla relazione sostenuta da PPE/DE (incluso il relatore), PSE, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL che sottolinea anzitutto come «le scuole debbano fornire un'istruzione di alta qualità a tutti i ragazzi ed avere obiettivi ambiziosi per tutti gli studenti». Ritenendo che questo debba essere un diritto per ogni bambino, afferma che una Carta europea dei diritti degli alunni rappresenterebbe «un primo ed importante passo» per garantirlo.

Inoltre, reputa che l'acquisizione delle abilità di base e delle competenze fondamentali da parte di tutti i giovani e il **miglioramento dei livelli d'istruzione**, sono cruciali per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona. Anche perché, alla luce dell'attuale crisi economica, «l'istruzione e la formazione svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di competenze ... come strumento ideale per la ripresa economica e per ridare slancio al mercato del lavoro».

Il Parlamento chiede che i programmi scolastici siano **ammodernati e migliorati**, in modo da rispecchiare le odierne realtà sociali, economiche, culturali e tecniche e da essere strettamente connessi col mondo dell'industria, delle imprese e col mercato del lavoro. Giudica quindi importante che i giovani, già nel corso della loro formazione elementare, superiore e universitaria, siano preparati alla flessibilità nel mercato del lavoro in previsione della sua mutabilità. Anche se l'armonizzazione delle conoscenze con le esigenze del mercato, pur essendo certamente una priorità dei sistemi d'istruzione, «non ne rappresenta l'obiettivo primo e fondamentale». Le scuole, infatti, non devono cercare soltanto di migliorare l'occupabilità, ma anche di dare ai giovani «l'opportunità di sviluppare appieno le proprie potenzialità».

Il Parlamento invita poi gli Stati membri a investire nell'istruzione prescolare, per garantire strutture di alta qualità, con insegnanti e operatori adeguatamente formati, e assicurarne l'accessibilità economica. Sostiene inoltre che «l'istruzione pubblica debba restare principalmente un **settore finanziato dallo Stato**» e che andrebbe concesso un sostegno supplementare agli istituti d'istruzione pubblici che si trovano in situazioni finanziarie più sfavorevoli, in particolare quelli situati nelle regioni povere dell'UE. Accoglie tuttavia con favore le iniziative che puntano a sviluppare una fruttuosa collaborazione con il settore privato e a esplorare nuovi metodi di finanziamento complementare.

Con l'adozione della risoluzione alternativa è stato peraltro soppresso il paragrafo della relazione originale che raccomandava «**parità di finanziamenti per tutti i tipi di scuole**, in proporzione alle loro dimensioni e a prescindere dalla loro filosofia educativa». Il paragrafo in questione sottolineava, inoltre, «il ruolo importante degli istituti scolastici religiosi che offrono un'istruzione di elevata qualità e insegnano solidi valori morali».

Il Parlamento è anche convinto che «i bambini **debbono imparare le lingue straniere** fin da piccoli» e, pertanto, apprezza la proposta di un nuovo traguardo di riferimento, in base al quale almeno l'80% degli alunni del primo ciclo dell'insegnamento secondario dovrebbe imparare almeno due lingue straniere. Sottolinea inoltre l'importanza di continuare l'insegnamento delle lingue straniere nell'istruzione secondaria superiore «per assicurare che i giovani acquisiscano competenze linguistiche di alto livello». In tale contesto, invita gli Stati membri a considerare la possibilità di assumere un maggior numero di professori madrelingua per l'insegnamento delle lingue.

La risoluzione alternativa ha, d'altro canto, soppresso il paragrafo della relazione originaria in cui si chiedeva agli Stati membri di adottare iniziative «per **garantire ai figli dei migranti legali l'insegnamento della loro lingua madre**», e che invitava la Commissione a individuare e diffondere le migliori prassi al riguardo.

Esprimendo preoccupazione per l'attuale tendenza alla diminuzione della capacità degli studenti di leggere, scrivere e fare calcoli, la relazione esorta gli Stati membri «ad adottare ogni misura necessaria per invertire questo trend» e ad adoperarsi per fornire a ogni giovane, competenze di base indispensabili per proseguire l'apprendimento. Contro le disuguaglianze e gli **abbandoni scolastici** prematuri, pregiudizievoli sulla coesione sociale e con alti costi socioeconomici, suggerisce poi di dare agli alunni a rischio un supporto aggiuntivo e attività di apprendimento dopo la scuola, nonché di sostenere, con metodi di apprendimento personalizzati, coloro che ne hanno bisogno.

In tale contesto, i deputati invitano gli Stati membri «ad assicurare che le politiche d'istruzione conseguano un equilibrio tra eguaglianza e qualità», ponendo l'accento sulle misure di agevolazione sociale per **studenti provenienti da ambienti svantaggiati**. Sugeriscono inoltre di «aumentare l'accesso delle categorie svantaggiate alla formazione professionale e agli studi universitari del miglior livello», attraverso la predisposizione di borse di studio, in modo tale da offrire pari opportunità in termini di accesso all'istruzione.

Per i deputati, **un ambiente didattico di buona qualità**, che offra infrastrutture, materiali e tecnologie moderne, è uno dei presupposti per conseguire una formazione di standard elevato. Aggiungono però che la qualità dell'istruzione e il livello dei suoi risultati dipendono in larga misura anche dal rispetto dell'autorità dell'insegnante in classe. A questo proposito reputano che la composizione del corpo docente debba «rispecchiare il più possibile la crescente diversità delle società europee, al fine di proporre modelli di ruolo per tutti gli allievi».

Giudicano inoltre necessario fornire agli insegnanti tanto un'istruzione iniziale di alta qualità, fondata sulla teoria e sulla pratica, quanto un supporto professionale continuo, allo scopo di tenerli aggiornati, durante tutta la carriera, per quanto riguarda le competenze richieste. Raccomandano infine che il docenti siano incoraggiati a sfruttare al massimo i **programmi di mobilità** nazionali ed europei, e che la mobilità divenga parte integrante della loro formazione e carriera.

L'Assemblea ha inoltre approvato la seguente relazione:

- Doc. A6-0125/2009 - **Relazione su proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'istruzione per i figli dei migranti**
- Doc. B6-0166, 0167, 0168/2009 - **Risoluzione sul ruolo della cultura nello sviluppo delle regioni europee**

UE/RUSSIA: LE RACCOMANDAZIONI DEL PE SUL NUOVO ACCORDO

Doc. A6-0140/2009

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul nuovo accordo UE-Russia

Procedura: Iniziativa - Dibattito: 1.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

I negoziati per un nuovo accordo di cooperazione non legittimano lo status quo in Georgia. E' quanto sostiene il Parlamento raccomandando a Consiglio e Commissione di insistere con la Russia affinché rispetti gli impegni sulle province secessioniste. Dovrebbero anche sollecitare un accordo vincolante sui diritti umani ed esprimere preoccupazione su libertà d'associazione e d'espressione nel paese. La Russia deve garantire i diritti degli investitori stranieri e aderire alla Carta sull'energia.

«Il contrattacco sproporzionato della Russia, provocato dall'entrata di truppe georgiane nell'Ossezia meridionale ... e il riconoscimento delle enclavi secessioniste dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia mette in dubbio la disponibilità della Russia a costruire, con l'UE, uno spazio comune di sicurezza in Europa». E' quanto sostiene il Parlamento con la relazione adottata con 416 voti favorevoli, 80 contrari e 147 astensioni. Sottolinea inoltre che i negoziati «non legittimano in alcun modo lo status quo vigente in Georgia», mentre il rispetto da parte della Russia degli accordi relativi al conflitto nell'Ossezia meridionale e in Abkhazia «è condizione *sine qua non* per il completamento dei colloqui», in cui dev'essere inclusa la rinuncia di tutte le parti all'uso della forza contro i paesi vicini.

La relazione raccomanda quindi al Consiglio e alla Commissione di insistere sul fatto che la violazione della sovranità e dell'**integrità territoriale della Georgia** da parte della Russia e il ruolo assunto da quest'ultima nella controversia del gas all'inizio del 2009, «hanno messo seriamente a repentaglio le relazioni con l'UE e i negoziati per un nuovo accordo» volto a approfondire la cooperazione con tale paese. Dovrebbero inoltre manifestare preoccupazione nei confronti della decisione del governo russo di riconoscere come Stati sovrani «queste due province georgiane», nonché invitare la Russia a «ritornare sulla sua decisione», a garantire il pieno accesso degli osservatori dell'UE a tutte le zone colpite dal conflitto e a fornire garanzie concrete che «non ricorrerà all'uso della forza contro nessuno dei suoi vicini».

Il Parlamento sollecita inoltre Consiglio e Commissione a introdurre **un preciso codice di condotta** che disciplini le relazioni tra l'UE, la Russia e i paesi vicini, che preveda disposizioni relative al rispetto della sovrana indipendenza di tutti gli Stati europei, l'impegno alla risoluzione pacifica delle controversie e la determinazione a risolvere i conflitti congelati.

Dovrebbero inoltre esprimere una profonda preoccupazione e sollecitare una soluzione «autenticamente politica» per la situazione in **Cecenia**, «dove il regime di Kadirov non è riuscito a portare pace e riconciliazione e ha invece imposto il timore e l'oppressione che hanno minato la società civile e soppresso ogni voce aperta e democratica».

La Russia garantisca il rispetto dei diritti umani

Il Parlamento nota che **le ultime elezioni parlamentari e presidenziali** russe si sono svolte «in condizioni nettamente inferiori agli standard europei», quanto all'accesso degli osservatori internazionali, alla capacità dei partiti dell'opposizione di schierare i candidati, all'equità e indipendenza dei media. Osserva poi che la persistente incarcerazione dei prigionieri politici, il trattamento riservato ai difensori dei diritti umani e l'adozione di misure che erodono la libertà di espressione, «sono in contrasto con l'impegno (della Russia) a rafforzare lo Stato di diritto.

Inoltre, la mancanza d'indipendenza della magistratura, la negazione del giusto processo a imputati coinvolti in cause politiche controverse, l'impunità nei confronti di chi perpetra azioni criminose, pongono seri dubbi sul sistema di giustizia ai deputati che, al riguardo, ricordano l'impegno assunto pubblicamente dal presidente Medvedev a rafforzare lo Stato di diritto in Russia.

A fronte di tale situazione, il Parlamento chiede a Consiglio e Commissione di insistere su un accordo giuridicamente vincolante basato sull'impegno condiviso nei confronti dei diritti umani. Dovrebbero inoltre sollevare di fronte al governo russo le preoccupazioni sullo spazio sempre più limitato della società civile, sollecitandolo a porre fine a intimidazioni e vessazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e a mantenere la **libertà di espressione** e di associazione, facendo sì che la legislazione che regola la società civile si allinei agli impegni internazionali. Le istituzioni UE dovrebbero anche chiedere alla Russia di fermare le continue violenze e persecuzioni nei confronti dei giornalisti, rispettare la libertà dei mezzi di comunicazione e garantire che «i media indipendenti, beneficino di condizione politiche ed economiche che consentano loro di funzionare normalmente».

Garantire gli investimenti UE in Russia e la sicurezza energetica

Il Parlamento ritiene che il Consiglio e la Commissione dovrebbero continuare a sostenere l'accesso della Russia all'OMC e l'ulteriore apertura della sua economia, insistendo affinché la relazione UE-Russia «si basi sui principi dei mercati aperti e liberalizzati e sulla **reciprocità dei diritti di investimento** tra i partner». Dovrebbero inoltre esigere che il governo russo, in cambio di legami economici stretti e vantaggiosi, garantisca i diritti di proprietà degli investitori stranieri e riveda la legge relativa ai settori strategici del 2008, che permette allo Stato russo di esercitare una discriminazione nei confronti degli investitori esteri. Nell'ambito degli attuali negoziati di adesione all'OMC, sono sollecitati a invitare le autorità russe a eliminare gli oneri discriminatori, in particolare per il cargo ferroviario, ad abolire i dazi all'esportazione sul legname non trattato, nonché a mantenere il suo impegno all'eliminazione graduale dei pagamenti per il sorvolo della Siberia.

Il Consiglio e la Commissione sono invitati a chiedere alla Russia di introdurre nuovi miglioramenti nella legislazione e nell'applicazione in materia di **protezione dei diritti di proprietà intellettuale**, industriale e commerciale, e a garantirne la piena attuazione in modo da lottare efficacemente contro la contraffazione e la pirateria.

Esprimendo preoccupazione riguardo «all'affidabilità dell'approvvigionamento energetico russo», il Parlamento rileva che una relazione sicura nel campo dell'energia tra l'UE e la Russia, poggia anche «sulla trasparenza degli scambi nei paesi di transito». Consiglio e Commissione dovrebbero quindi insistere affinché il **trattato TCE (Carta europea dell'energia)**, costituisca la base delle relazioni in campo energetico e affinché i suoi principi e il suo protocollo di transito siano incorporati nel nuovo accordo. Dovrebbero inoltre invitare a «potenziare l'efficienza e la capacità di risposta alle situazioni di crisi del dialogo UE-Russia in materia di energia, aumentare la trasparenza, la reciprocità, la sicurezza degli investimenti e, di conseguenza, dell'approvvigionamento energetico». Infine, sono invitati a sottolineare la necessità di creare un sistema basato su regole trasparenti e un meccanismo di risoluzione delle controversie in campo energetico».

L'Assemblea ha inoltre adottato la seguente relazione:

- Doc. B6-0165, 0169 ,0170, 0171/2009 - **Risoluzione su coscienza europea e totalitarismo**
- Doc. B6-0177/2009 - **Risoluzione sulla valutazione semestrale del dialogo UE-Bielorussia**

VERSO UNA DIRETTIVA CONTRO TUTTE LE DISCRIMINAZIONI

Doc. A6-0149/2009

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Procedura: Consultazione legislativa - Dibattito: 1.4.2009 - votazione: 2.4.2009

Il Parlamento si è espresso riguardo alla direttiva sulla lotta alla discriminazione basata su religione, disabilità, età o orientamento sessuale, per rendere effettiva la parità di trattamento nell'assistenza sociale e sanitaria, nell'istruzione e nell'accesso a beni e servizi, come gli alloggi. Chiede di precisare le norme sugli obblighi di banche e assicurazioni quando discriminano in base all'età e sull'accesso alle scuole religiose, nonché di rafforzare i diritti dei disabili. Il Parlamento auspica anche l'esclusione dalla direttiva delle disposizioni nazionali sulla famiglia, la laicità dello Stato, l'istruzione e la pubblicità. Chiede poi ai governi di adottare le misure necessarie affinché il danno subito a causa di una discriminazione sia effettivamente indennizzato o risarcito.

Approvando la relazione con 363 voti favorevoli, 226 contrari e 64 astensioni, il Parlamento accoglie con favore la proposta di direttiva che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione, completando altri provvedimenti che vietano tali discriminazioni nella sfera professionale. Propone però molti emendamenti volti a rafforzarne la portata. Ma la proposta di respingere in toto la proposta - perché «non rispetta il principio di sussidiarietà e comporterebbe una dose sproporzionata di burocrazia» - è stata bocciata dall'Aula con 273 voti favorevoli e 356 contrari. Il Parlamento è solo consultato su questa materia, mentre al Consiglio è necessaria l'unanimità per adottare il provvedimento.

La proposta di direttiva pone un **divieto di discriminazione** da applicare a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. I deputati chiedono di includere esplicitamente anche i trasporti e di escludere le transazioni tra privati che non costituiscono un'attività commerciale o professionale. Propongono inoltre di applicare il divieto all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

La proposta, è precisato, non riguarda le **differenze di trattamento basate sulla nazionalità** e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri. Lascia anche impregiudicate «le normative nazionali in materia di **stato coniugale o di famiglia**, inclusi i diritti di riproduzione». Ma il Parlamento chiede di modificare questo principio sancendo che la direttiva «non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, anche nel settore del diritto coniugale e di famiglia».

Su proposta del PPE/DE, i deputati precisano inoltre che la direttiva «non si applica agli ordinamenti nazionali che garantiscono **la laicità dello Stato**, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status, le attività delle chiese e di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione». Chiedono inoltre di non applicare la direttiva ai **«contenuti dell'insegnamento**, alle attività e all'organizzazione dei sistemi d'istruzione

nazionali». La direttiva non dovrebbe nemmeno essere applicata ai settori della **pubblicità e dei media**.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, gli Stati membri possono anche mantenere o adottare **misure specifiche per evitare o compensare svantaggi** connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Le tipologie di discriminazione

La direttiva statuisce che vi è "**discriminazione diretta**" quando, per uno qualsiasi dei citati motivi, «una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga». Sussiste invece "**discriminazione indiretta**" quando «una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone». I deputati chiedono di prendere in considerazione anche la «multidiscriminazione», ossia una combinazione dei motivi di discriminazione summenzionati.

La proposta considera anche le **molestie** come una discriminazione, se queste violano la dignità di una persona e creano «un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo». Lo stesso vale per «l'istruzione di discriminare persone». Un emendamento vi include anche la «richiesta basata su una relazione gerarchica» e le discriminazioni fondate su supposizioni.

Per quanto riguarda l'età, tuttavia, sono consentite discriminazioni giustificate da una finalità legittima attuata con «mezzi appropriati», ad esempio per accedere a taluni servizi o beni (come bevande alcoliche, patente di guida, ecc.). I deputati precisano che le disparità di trattamento devono essere «oggettivamente e ragionevolmente» motivate. Viceversa, vanno ritenute compatibili con il principio di non discriminazione le misure riferite all'età che fissano condizioni più favorevoli di quelle generalmente applicabili, come le tariffe ridotte per i trasporti pubblici e i musei. Lo stesso vale per i disabili.

Un emendamento del PPE/DE - accolto con un solo voto di scarto (299 sì, 298 no e 52 astensioni) - precisa poi che nell'ambito dell'offerta dei **servizi finanziari** (banche e assicurazioni, ad esempio) non vanno considerate discriminatorie le differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, «in base a principi attuariali pertinenti, a dati statistici accurati o a conoscenze mediche. I deputati chiedono però che il fornitore del servizio deve poter dimostrare in modo obiettivo l'esistenza di rischi «significativamente più elevati», garantendo che le differenze di trattamento siano «obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un fine legittimo» e che i mezzi per raggiungere tale fine «siano proporzionati, necessari ed efficaci». I dati attuariali, inoltre, devono riflettere i cambiamenti positivi in termini di speranza di vita.

Una particolare attenzione ai disabili

Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, la proposta di direttiva prevede l'adozione preventiva delle misure necessarie per consentire loro «l'accesso effettivo e non discriminatorio» alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi. Il Parlamento aggiunge le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione (in formati accessibili), i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici.

Precisa inoltre che si deve procedere all'identificazione e **all'eliminazione di ostacoli e barriere** che impediscono l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico. Ove possibile, poi, l'accesso deve essere fornito agli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità, mentre dev'essere agevolato l'uso di dispositivi ausiliari, come ad esempio sedie a rotelle o cani guida addestrati ed altre forme di assistenza. Qualora, malgrado ogni sforzo, non sia possibile trovare «soluzioni ragionevoli», dovrebbe essere fornita «un'alternativa appropriata». Un altro emendamento precisa poi che le misure «non

devono costituire un onere sproporzionato o richiedere modifiche sostanziali». Dette soluzioni ragionevoli, non devono necessariamente comportare significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico.

Religione e istruzione

Il Parlamento propone che gli Stati membri possano consentire **differenze di trattamento basate su una religione** o convinzione nell'accesso ad istituti scolastici «solo sulla base di giustificazioni oggettive» e «allorché s'intenda esigere ... che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione». E «purché ciò non giustifichi discriminazioni su nessun'altra base e purché vi siano altri istituti scolastici geograficamente accessibili che costituiscono un'alternativa ragionevole, al fine di evitare una discriminazione indiretta». Gli Stati membri sono anche chiamati a garantire «che ciò non comporti la negazione del diritto all'istruzione».

Tutela dei diritti - garantire il risarcimento

In forza alla proposta, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere a **procedimenti giudiziari** e/o amministrativi. Riconosce inoltre alle associazioni il diritto di ricorrere per conto di una persona che si ritiene lesa. D'altro canto, il Parlamento chiede agli Stati membri di introdurre nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito a causa di una discriminazione «sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito» secondo modalità da essi fissate, «in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito».

Riguardo all'**onere della prova**, la proposta chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento qualora chi si ritiene leso dalla mancata osservanza del principio di parità di trattamento produca dinanzi ad un organo giurisdizionale elementi di fatto che permettono di presumere l'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta.

Gli Stati membri dovrebbero infine, istituire uno o più **organismi di parità** di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Il Parlamento precisa che essi dovranno essere dotati di risorse sufficienti e svolgere i propri compiti in maniera efficace e accessibile.

Nel dibattito è intervenuta, in qualità di relatrice per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, **AMALIA SARTORI (PPE/DE-I) Vicepresidente della Delegazione italiana di Forza Italia-P nel Gruppo del PPE/DE:**



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, come commissione ambiente, sanità pubblica e difesa del consumatore, noi abbiamo affrontato e preso in considerazione, soprattutto, la necessità di garantire parità di trattamento per quanto attiene al tema della salute. Altri temi sono stati trattati molto bene nelle altre commissioni, e soprattutto dalla relatrice e dal Commissario, e quindi noi abbiamo deciso di illuminare il tema salute.

Una prima considerazione: l'abbiamo fatta osservando la grande disparità che ancora esiste fra gli Stati membri, per quanto riguarda l'accesso alla sanità. L'accesso alla sanità è un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 35 della Carta dei diritti e costituisce un compito precipuo delle autorità pubbliche, degli Stati membri fornire accesso a tutti, un accesso paritario, a un sistema sanitario di qualità. E' quindi importante - pur consapevoli delle diverse competenze fra l'Unione europea e Stati membri - che l'Unione europea faccia tutto quanto può sul piano degli indirizzi, ma anche sul piano di direttive, che via via stiamo affrontando e predisponendo, assieme

anche a risoluzioni e a regolamenti e dandoli agli Stati membri - laddove ci è possibile - con questo obiettivo fondamentale.

In particolare, gli emendamenti che noi, come commissione sanità pubblica, abbiamo sottolineato sono stati quelli di favorire la promozione di programmi di alfabetizzazione sanitaria, di continuare la promozione della lotta contro la violenza sulle donne, di combattere il rifiuto di alcune cure mediche a causa dell'avanzato stato di età, ma soprattutto - torno su questo tema - di favorire parità di accesso a servizi di qualità in tutti gli Stati membri."

Nel dibattito è intervenuto, inoltre, **MARIO MAURO (PPE/DE-I) Vicepresidente del Parlamento Europeo:**



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cuore di una strategia di non discriminazione è riconducibile a questa affermazione: la persona viene prima di tutto. La persona, considerare che uno è una persona prima ancora che considerare il fatto che è disabile, che è omosessuale, che è in qualche modo diverso e quindi amare la persona, tutelare la persona, difenderla, questo è il cuore della strategia di non discriminazione. Se è vero questo, è vero, quindi che anche chi ha un credo religioso è una persona, perché il fatto che è una persona viene prima del fatto che ha un credo religioso.

E allora, attenzione, perché l'impostazione dell'articolo 3 nella formulazione proposta dall'emendamento 52 della relazione LIBE, introduce un principio diametralmente opposto alla dichiarazione n. 11, all'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione. Questo emendamento 52 svuota lo stesso concetto della preservazione dello status previsto dalle legislazioni nazionali per le chiese e le organizzazioni basate sulla religione o le convinzioni personali, e allo stesso tempo, l'articolo 3 e il corrispondente considerando 18, nella formulazione proposta dagli emendamenti 51 e 29 della relazione LIBE, limitano - a mio modo di vedere - l'ambito di applicazione della competenza degli Stati membri in tema di accesso agli istituti educativi basati sulla religione e sulle convinzioni personali.

Credo, insomma, che se vogliamo difendere la persona fin dall'inizio e nel suo complesso, bisogna difendere anche quelle dimensioni che caratterizzano la persona anche nel profilo della dimensione religiosa. Credo anche che gli emendamenti 92, 89 e 95 possano essere un punto di incontro ragionevole per chi vuole che la direttiva sia approvata e credo quindi che sia un punto effettivo di dialogo potersi incontrare a questo livello."

GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELL'UE DEI CITTADINI EUROPEI

Doc. A6-0186/2009

Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri

Procedura: Iniziativa - Breve presentazione da parte del relatore: 1.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

Il diritto dei cittadini europei di circolare nell'UE non è applicato in modo uniforme nei diversi Stati membri, molti dei quali hanno norme che ne ostacolano l'esercizio. Il Parlamento chiede quindi di definire orientamenti comuni sui motivi che giustificano l'allontanamento di un cittadino UE (risorse minime, onere eccessivo per l'assistenza sociale e ordine pubblico) e sulla libera circolazione delle coppie omosessuali, e di eliminare gli oneri amministrativi ingiustificati. Ricordando che il diritto UE non consente di considerare circostanza aggravante la presenza irregolare di un reo sul territorio, chiede di garantire la possibilità di ricorso contro le decisioni di allontanamento.

Al 1° gennaio 2006, circa 8,2 milioni di cittadini dell'Unione esercitavano il diritto sancito dalla direttiva 2004/38 di risiedere in un altro Stato membro. Approvando la relazione con 500 voti favorevoli, 104 contrari e 55 astensioni, il Parlamento sottolinea tuttavia che il recepimento della direttiva «è nel complesso deludente», dal momento che diverse disposizioni della legislazione nella maggior parte degli Stati membri «sono contrarie alla lettera e allo spirito della direttiva». Inoltre, «le prassi amministrative nazionali molto spesso frappongono notevoli ostacoli all'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti». Tant'è che la Commissione ha sinora ricevuto più di 1.800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni, in base alle quali ha avviato 5 procedimenti di infrazione per inadeguata applicazione della direttiva.

Il Parlamento chiede quindi alla Commissione di presentare una politica di attuazione della direttiva «coerente, efficace e trasparente, che garantisca l'applicazione dei diritti di libera circolazione» nell'intera UE ai cittadini europei e ai loro familiari, indipendentemente dal loro paese d'origine. Condivide inoltre l'impostazione della Commissione che prevede la verifica continua ed esaustiva dell'attuazione della direttiva e il sostegno agli Stati membri per garantirne la piena e corretta applicazione attraverso la pubblicazione di **orientamenti**, nel primo semestre del 2009. Al riguardo, chiede alla Commissione di stabilire un termine ultimo per la loro attuazione, decorso il quale andrebbero avviate procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione e/o prassi siano in contrasto con la direttiva.

Invitando il Consiglio a definire una strategia per garantire la libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori dell'UE, il Parlamento chiede inoltre agli Stati membri di avviare le procedure necessarie per adattare, entro la fine del 2009, le rispettive legislazioni e prassi nazionali. In proposito, sulla base delle informazioni acquisite tramite un questionario rivolto ai parlamenti nazionali (Francia e Germania non hanno risposto) e su una relazione della Commissione, i deputati identificano le «problematiche principali» da affrontare.

Concetto di "familiare" e libera circolazione delle coppie dello stesso sesso

Il Parlamento evidenzia l'esistenza di «un'interpretazione restrittiva», da parte degli Stati membri, dei concetti di «familiare», di «ogni altro membro della famiglia» e di «partner», «in special modo per quanto riguarda le **coppie dello stesso sesso** e il loro diritto alla libera circolazione». In proposito, una nota a piè di pagina, osserva che in **Italia**, Polonia e Slovacchia non sono riconosciute le unioni registrate e, come a Cipro, i matrimoni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una base per il riconoscimento del diritto alla libera circolazione. Un emendamento orale avanzato dalla relatrice, su richiesta della delegazione italiana del PPE/DE, ha cancellato la parte della nota che osservava come l'Italia «non riconosce diritti di libera circolazione alle coppie dello stesso sesso per ragioni di ordine pubblico», mentre a livello UE «si registra la prevalenza di posizioni contrarie al riconoscimento di terze o quarte mogli» (nelle altre versioni linguistiche il termine «mogli» è indicato come «coniugi»).

Il Parlamento invita quindi gli Stati membri a tenere presente che la direttiva «impone l'obbligo di riconoscere la libera circolazione di tutti i cittadini dell'Unione (comprese le coppie dello stesso sesso), senza imporre il riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso». Chiede loro quindi «di dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla direttiva» riconoscendoli «non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un'unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner la cui unione non sia formalmente registrata - ivi comprese le coppie dello stesso sesso riconosciute da uno Stato membro - a prescindere dalla loro nazionalità». Fatto salvo il loro mancato riconoscimento nel diritto civile di un altro Stato membro. Esorta poi la Commissione a formulare **orientamenti «rigorosi»** al riguardo, traendo spunto dalle conclusioni contenute nella relazione dell'Agenzia UE per i diritti fondamentali, e a monitorare tali questioni.

Risorse sufficienti e onere eccessivo per l'assistenza sociale

Il Parlamento osserva che l'interpretazione, da parte degli Stati membri, del requisito relativo alle «risorse sufficienti» «è spesso incerta», dal momento che molti di essi «obbligano gli interessati a presentare prove attestanti il possesso di tali risorse». In numerosi paesi, inoltre, è altrettanto incerta l'interpretazione del concetto di «onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello

Stato membro ospitante” e delle circostanze che, in base a tale criterio, giustificano l’allontanamento di un cittadino dell’Unione. Invita quindi la Commissione ad elaborare orientamenti con criteri comuni in relazione all’**importo minimo delle risorse** considerate sufficienti e a chiarire su quali basi gli Stati membri dovrebbero tenere conto “della situazione personale dell’interessato”.

Ordine pubblico, pubblica sicurezza e comunità etniche

Per i deputati, inoltre, varia da uno Stato membro all’altro anche l’interpretazione dell’espressione “motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza” in base ai quali può essere giustificato un provvedimento di allontanamento. Al riguardo, osservano che ciò «è spesso causa di incertezze che potrebbero configurare **un’utilizzazione abusiva della direttiva** (applicata, ad esempio, in maniera selettiva a svantaggio dei cittadini di un dato Stato membro) o una discutibile conformità alla direttiva (come nel caso dei meccanismi di allontanamento automatico)». In proposito, una nota a piè di pagina cita l’esempio dell’articolo 235 del **Codice penale italiano** che prevede l’allontanamento degli stranieri condannati a reclusione per due o più anni.

D'altra parte, il Parlamento rileva che i cittadini di determinati Stati membri e di talune **comunità etniche** «sembrano essere presi di mira in alcuni Stati membri». Invita quindi la Commissione, il Consiglio e tutti gli Stati membri a «sorvegliare la situazione» e garantire che «non sussista alcuna discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, né nella pratica né nella legislazione». Rileva, poi, che i provvedimenti di ordine pubblico o pubblica sicurezza «dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo interessato». E in proposito, precisando che tale comportamento personale «deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società», ricorda che «le eccezioni di ordine pubblico non possono essere invocate per fini economici o per fini di prevenzione generale».

Il Parlamento chiede quindi alla Commissione di mettere a punto un **meccanismo di interpretazione uniforme** per categorie normative quali “ordine pubblico”, “pubblica sicurezza”, “sanità pubblica” e di chiarire in che modo gli elementi di cui tenere conto (durata del soggiorno, età, stato di salute, situazione familiare e economica, integrazione sociale e culturale e legami con il paese d’origine) abbiano attinenza con la **decisione di allontanamento**. Dovrebbe inoltre verificare che leggi nazionali in vigore non limitino la libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari, e ricorda che ogni limitazione di questo diritto fondamentale «deve essere interpretata rigorosamente». Invita poi la Commissione ad «accertare l’esistenza e il funzionamento di **garanzie concrete e procedurali**, nonché di meccanismi di tutela giuridica e della possibilità di ricorrere in giudizio contro i provvedimenti di allontanamento».

D'altro lato, i deputati ricordano che il Servizio giuridico del Parlamento europeo ha concluso che le disposizioni pertinenti del diritto comunitario «si oppongono ad una legislazione nazionale che consideri **circostanza aggravante generale**, rispetto ad un crimine o ad un delitto commesso, il solo fatto che la persona in questione sia cittadina di uno Stato membro in presenza irregolare sul territorio di un altro Stato membro».

Norme sui matrimoni fittizi e oneri amministrativi ingiustificati

Riguardo alle problematiche legate a legislazioni e prassi in materia di abuso di diritto e **matrimoni fittizi**, il Parlamento constata che non tutti gli Stati membri hanno dato attuazione alla disposizione della direttiva che consente loro di adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare i diritti alla libera circolazione in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio, «a condizione che dette misure siano proporzionate e non discriminatorie, e che siano rispettate le garanzie procedurali».

Il Parlamento osserva poi che i cittadini dell’UE sono spesso tenuti a presentare alle autorità dello Stato membro ospitante **documenti supplementari non giustificati** che non sono previsti dalla direttiva, sono contrari al diritto UE e ostacolano la libertà di circolazione. Una nota a piè di

pagina cita degli esempi in Belgio e Spagna e in Italia, dove i cittadini europei sono tenuti a dimostrare la "legittimità" delle loro risorse. Il Parlamento chiede quindi agli Stati membri di non gravare i cittadini dell'UE e i loro familiari, compresi i familiari di paesi terzi, di oneri amministrativi ingiustificati, ricordando peraltro che «è loro dovere agevolare l'ingresso dei familiari dei cittadini dell'Unione provenienti dai paesi terzi». Li invita poi a adottare eventualmente «documenti personali d'identità dello stesso formato» per tutti i cittadini europei e chiede la revoca o la revisione del regime transitorio che restringe la libera circolazione dei cittadini dei nuovi Stati membri.

Un altro problema riscontrato nell'applicazione della direttiva riguarda l'imposizione di oneri amministrativi ingiustificati all'ingresso e alla residenza di **familiari provenienti da paesi terzi**. Una nota a piè di pagina cita dei casi nel Regno Unito, in Lituania, Estonia e in Polonia. In Italia, i cittadini dei paesi terzi che chiedono la riunificazione familiare devono dimostrare la legittimità dell'origine delle proprie risorse economiche, il cui importo non può essere inferiore all'indennità sociale annua.

Sistema di valutazione reciproca e relazioni periodiche

Il Parlamento chiede alla Commissione di istituire un sistema di **valutazione reciproca** in materia di libertà di circolazione, «eseguita da squadre di esperti» designati dagli Stati membri e dal Parlamento, coadiuvati dalla Commissione e dal Consiglio, «operanti sulla base di missioni in loco». La invita inoltre a richiedere dagli Stati membri relazioni periodiche che includano dati statistici relativi alla libera circolazione, indicando ad esempio il numero di casi in cui i diritti di ingresso e di soggiorno sono stati negati e il numero di espulsioni effettuate e le relative motivazioni.

La Commissione dovrebbe poi **incrementare gli stanziamenti** e istituire una nuova linea di bilancio per finanziare i progetti nazionali e locali volti all'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari residenti in un altro Stato membro. Il Consiglio, invece, dovrebbe pubblicizzare «i risultati e gli effetti positivi» della libera circolazione per gli Stati membri ospitanti e per l'UE. Mentre gli Stati membri dovrebbero istituire uffici di assistenza e informazione sui diritti alla libera circolazione.

Nel dibattito è intervenuto per iscritto **ALFREDO ANTONIOZZI (PPE/DE-I)**:



"Nonostante il raggiungimento di alcune posizioni di compromesso tra i vari gruppi politici in sede di commissione LIBE su molti punti chiave della relazione Vălean, e ferma restando la convinzione e posizione politica, che esprimo a nome del gruppo PPE-DE in quanto relatore ombra della relazione, che la libera circolazione dei cittadini comunitari sia un diritto fondamentale dell'UE, tuttavia il testo finale della relazione contiene una serie di riferimenti inappropriati, riportati in alcune note a piè pagina del "considerando" S, che ci costringono, come delegazione italiana del PPE-DE, a votare contro la relazione in Aula, a causa del voto unico in blocco previsto per questo tipo di relazione.

I riferimenti che sono contenuti nella relazione sono ritenuti dalla Delegazione italiana del PPE-DE inopportuni ed assolutamente fuori contesto, in quanto si riferiscono a tematiche che esulano dal campo di applicazione della direttiva, trattandosi di questioni di competenza degli Stati membri, quali pubblica sicurezza, legalità e diritto di famiglia."

L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:

- Doc. A6-0161/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti**
- Doc. A6-0182/2009 - **Risoluzione sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea**

- Doc. A6-0147/2009 - **Risoluzione sul progetto di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio**

AMBIENTE

PIÙ PRODOTTI CON L'ECOLABEL, INCLUSI (FORSE) I CIBI BIO

Doc. A6-0105/2009

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)

Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 2.4.2009 - votazione: 2.4.2009

Il Parlamento ha adottato un regolamento che semplifica le norme sul marchio europeo di qualità ecologica per promuovere l'ulteriore riduzione degli effetti negativi di consumo e produzione su ambiente, salute e clima. L'Ecolabel potrà applicarsi a tutti i prodotti e servizi, inclusi eventualmente i cibi biologici, ma non ai medicinali e ai prodotti tossici. I criteri per ottenere il marchio non dovranno causare un onere sproporzionato per le PMI, le quali beneficeranno di tasse d'uso ridotte.

Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore, il Parlamento ha adottato - con 633 voti favorevoli e 18 contrari - un regolamento volto ad aggiornare e semplificare le disposizioni sul marchio europeo di qualità ecologica, l'Ecolabel, il cui obiettivo è ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali. Attraverso l'uso volontario del marchio istituito nel 1992, il cui logo è rappresentato da un fiore, s'intendono promuovere presso i consumatori i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Requisiti per potersi fregiare dell'Ecolabel

I criteri generali dell'Ecolabel, che definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, devono essere basati sulla prestazione ambientale dei prodotti. Vanno determinati inoltre «su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti». A tale fine devono tenere conto degli impatti ambientali più significativi, «in particolare le ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose».

Deve anche essere presa in considerazione «la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in sé e per sé ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile». Vanno anche valutate le possibilità di ridurre gli impatti ambientali «grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità». Ove opportuno, si tiene conto degli aspetti sociali ed etici, facendo ad esempio riferimento alle norme e ai codici di condotta OIL. Nell'elaborazione dei criteri, inoltre, si dovrà tenere conto per quanto possibile del principio «della riduzione degli esperimenti sugli animali».

La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), dovrà adottare provvedimenti per stabilire **criteri specifici** per il marchio di qualità ecologica da assegnare a ogni gruppo di prodotti, da pubblicare poi nella Gazzetta ufficiale, prestando attenzione «a non introdurre misure la cui attuazione potrebbe comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI». Il CUEME è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri e dai

rappresentanti delle altre parti interessate (produttori, fabbricanti, dettaglianti, fornitori di servizi, grossisti, importatori, nella fattispecie le PMI, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori).

Campo d'applicazione più vasto

L'Ecolabel è attualmente assegnato a 26 gruppi di prodotti e servizi, tra cui gli elettrodomestici, i prodotti per la pulizia, i materassi, le forniture per ufficio, i prodotti per il giardinaggio, i prodotti per il fai da te e i servizi di ricettività turistica. Ad oggi sono inoltre circa 500 le imprese che producono prodotti Ecolabel, per un fatturato totale di oltre 1 miliardo di euro l'anno. Ritenendo tale somma «estremamente ridotta» rispetto al potenziale mercato UE, la Commissione ha proposto una revisione del vigente regolamento al fine di ampliare il numero di gruppi di prodotti che possono dotarsi del marchio.

Pertanto, il regolamento si applicherà «a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito». Ma non ai medicinali per uso umano né a quelli per uso veterinario. Il marchio di qualità ecologica, inoltre, non potrà essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele **classificati come tossici**, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Tuttavia, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze la Commissione potrà adottare misure di deroga, ma «solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione». Nessuna deroga, però, potrà essere concessa a prodotti di questo tipo, soggetti a autorizzazione in forza al regolamento REACH, presenti in miscele o in un articolo in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p).

Il regolamento prevede che, prima di elaborare criteri Ecolabel per **gli alimenti e i mangimi**, la Commissione dovrà realizzare uno studio, entro il 31 dicembre 2011, volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura. Detto studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l'impatto di eventuali criteri Ecolabel sugli alimenti, sui mangimi e sui prodotti agricoli biologici non trasformati. Esso dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel «solo ai prodotti certificati come biologici», per evitare confusioni per i consumatori. Alla luce dei risultati di tale studio, la Commissione deciderà «se è fattibile elaborare criteri Ecolabel per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti».

Tassa di deposito e diritti annuali per l'uso del marchio

L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al versamento di una **tassa di deposito della domanda** compresa tra 200 e 1.200 euro. Ma il regolamento precisa che nel caso delle PMI non deve superare 600 euro, mentre per le microimprese non può andare oltre 350 euro. La tassa di deposito, inoltre, è ridotta del 20 % per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001, a determinate condizioni. L'organismo competente, poi, può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica il versamento di diritti annuali fino a 1.500 euro per l'utilizzazione del marchio. Nel caso delle PMI, l'importo massimo non deve però superare 750 euro, mentre per le microimprese, non potrà oltrepassare 350 euro.

Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso dell'Ecolabel

Oltre a semplificare la procedura per la richiesta e l'assegnazione dell'Ecolabel, il regolamento precisa che «è vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario». Gli organismi competenti nazionali, dovranno anche verificare «a cadenza regolare» che i prodotti con il marchio siano conformi ai criteri relativi all'Ecolabel.

Se del caso, potranno effettuare tali verifiche anche in seguito a denunce o sotto forma di controlli casuali. Inoltre, l'utilizzatore del marchio Ecolabel dovrà consentire all'organismo competente di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti, autorizzando anche l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto.

Qualora venisse rilevato che un prodotto marchiato Ecolabel non rispetta i criteri stabiliti o che il marchio non viene usato come previsto dall'articolo, l'organismo potrebbe vietarne l'uso.

Un piano d'azione per la promozione dell'Ecolabel

Per sostenere lo sviluppo del sistema Ecolabel, gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio comunitario mediante azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale. Ma anche attraverso la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI. E' anche precisato che l'Ecolabel potrà essere promosso tramite il suo sito internet, fornendo in tutte le lingue UE informazioni di base e su dove è possibile acquistare i prodotti che ne sono muniti.

Nel dibattito è intervenuta **AMALIA SARTORI (PPE/DE-I) Vicepresidente della Delegazione italiana di Forza Italia-P nel Gruppo del PPE/DE:**



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il dibattito che c'è stato questa mattina fino a questo momento ha messo in evidenza, come attorno a questo tema ci sia stato grande lavoro e grande condivisione. Il fatto che, probabilmente, EMAS, dopo aver sentito anche il Consiglio si possa chiudere con un accordo in prima lettura e con un solo trilogio, significa proprio questo. E allora, cosa dobbiamo dire e aggiungere a quello che è già stato detto? EMAS ed Ecolabel sono sicuramente strumenti per promuovere le scelte consapevoli, da un lato delle imprese, delle associazioni, delle istituzioni e, dall'altro, dei consumatori. Si deve però migliorare la comunicazione, l'hanno detto molti colleghi che hanno parlato prima di me; lo ribadisco anch'io, perché penso che questo sia il passaggio essenziale.

Abbiamo difatti un sistema internazionale ISO che è conosciuto da tutti, lo testimonia il numero dei registrati. Come Unione europea dobbiamo far capire alle imprese perché scegliere il sistema europeo invece di quello internazionale. Aumentare la consapevolezza ambientale di tutti attraverso il coinvolgimento di sole 4.000-5.000 imprese nell'Unione europea come è avvenuto finora, non è un buon risultato e noi dobbiamo migliorarlo e per migliorarlo serve soprattutto informazione, informazione, informazione.

I comuni, per esempio, non lo sanno che potrebbero essere certificati EMAS dando un grande esempio; oppure forse sicuramente le comunicazioni sono arrivate negli uffici ma non sono ancora penetrate nella mente e nella consapevolezza dei nostri amministratori. Quindi EMAS prevede più partecipazione. I dipendenti di un'organizzazione con EMAS partecipano tutti al miglioramento delle performance ambientali: usare meno acqua, usare meglio l'energia, differenziare i rifiuti. Questo dovrebbe diventare un obiettivo da raggiungere, in primis, per coloro che possono essere esempio per gli altri, e poi secondo, per chi ritiene che dall'usare questo metodo può trarre vantaggi per se stessi, le aziende, per la comunità, i nostri consumatori che si sentono più garantiti."

L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:

- Doc. A6-0084/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)**
- Doc. A6-0089/2009 - **Relazione sulle preoccupazioni per la salute connesse ai campi elettromagnetici**
- Doc. A6-0048/2009 - **Risoluzione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE)**

n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

ALTRI DOCUMENTI APPROVATI

COMMERCIO INTERNAZIONALE

- Doc. A6-0126/2009 - **Risoluzione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio**
- Doc. A6-0122/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli**

SVILUPPO REGIONALE

- Doc. A6-0127/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria**
- Doc. A6-0116/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE**

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

- Doc. A6-0141 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio recante rettifica della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico**

DAL PARLAMENTO EUROPEO

*Tutti i documenti approvati sono disponibili
per n° di documento o per data di approvazione sul sito:
<http://www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT>*

STRASBURGO - SESSIONE 21 - 24 APRILE 2009

ISTITUZIONI

TERREMOTO IN ABRUZZO: OMAGGIO ALLE VITTIME E DIBATTITO IN AULA

Aprendo la sessione, il Presidente Pöttering ha espresso le condoglianze alle vittime del terremoto e ai loro familiari, e ha invitato i colleghi a osservare un minuto di silenzio. L'Aula ha poi accolto la richiesta dell'UEN di tenere - mercoledì pomeriggio - un dibattito con la Commissione sulle conseguenze del sisma e sul ruolo dell'UE. Il Parlamento ha anche approvato una dichiarazione scritta sulla violenza contro le donne.



Prima di avviare i lavori della seduta, il Presidente **HANS-GERT PÖTTERING** ha rilevato che il terremoto verificatosi in Abruzzo - «il più grave degli ultimi decenni in Italia» - ha provocato 295 morti, colpendo in particolare L'Aquila. Dicendosi «sconvolto» per le tragiche conseguenze del sisma, ha sottolineato che oltre 40.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case e che una casa su tre è stata distrutta o gravemente danneggiata. In nome del Parlamento, ha quindi rivolto le condoglianze e solidarietà alle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto. I deputati hanno quindi osservato un minuto di silenzio.

Nell'ambito della decisione sull'ordine del giorno definitivo della sessione, l'Aula ha accolto la richiesta di Roberta Angelilli, in nome del suo gruppo, di introdurre un dibattito con la Commissione sulle conseguenze del terremoto e sul ruolo dell'UE. La proposta è stata anche sostenuta, in nome del suo gruppo, da Gianni Pittella.

Nel dibattito è intervenuto, a nome del Gruppo PPE-DE, **GABRIELE ALBERTINI (PPE/DE-I) Vicepresidente Commissione Trasporti e Turismo:**



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel periodo del 2002-2007 i terremoti sono stati la quarta catastrofe naturale, per frequenza, dell'Unione europea. Dopo questa ennesima e purtroppo gravissima tragedia in Abruzzo occorre affrontare insieme questi eventi tragici, comuni a molti Stati dell'Unione. Ad oggi, esistono il Fondo di solidarietà europeo e il meccanismo comunitario di protezione civile: due strumenti molto importanti, ma non ancora sufficienti alle esigenze di un territorio a rischio sismico come è quello europeo. Nel caso dei terremoti in Abruzzo, la procedura di richiesta per accedere al Fondo di solidarietà per la ricostruzione delle aree devastate dal terremoto è in itinere e potrebbe raggiungere la cifra di 500 milioni di euro come anche dichiarato alla stampa dal vicepresidente della Commissione Antonio Tajani. L'entità di questo terremoto e i danni provocati hanno una dimensione non ancora

quantificabile: l'Abruzzo necessita di interventi urgenti ed ingenti che il governo italiano, fin da pochi minuti dopo il sisma, sta gestendo in maniera puntuale e completa.

Questi interventi, però, nel rispetto delle competenze nazionali e locali, necessitano di un coordinamento europeo. Proprio il Parlamento, il 14 novembre 2007 ha approvato all'unanimità una risoluzione sull'impatto regionale dei terremoti, concernente la prevenzione e la gestione dei danni causati da tali tragici avvenimenti. Questo documento deve diventare la base di partenza per una politica europea coordinata su questo tema, è il contenuto dell'interrogazione scritta proposta dall'on. Vakalis e da una cinquantina di colleghi cofirmatari. Auspichiamo quindi che la Commissione europea faccia propri i contenuti di questa risoluzione e li applichi per un'agenda europea per la prevenzione e la gestione dei terremoti."

Nel dibattito è intervenuto, inoltre, **ARMANDO VENETO (PPE/DE-I)**:



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, io desidero soltanto dire della commossa partecipazione di tutta l'Italia, ma anche dell'Europa, a questo evento drammatico, il che consente di prendere atto della coesione del paese e anche dell'Europa quando si verificano fatti di questo genere, e questo non può che portare nutrimento alla nostra speranza di solidarietà generale e di pace, anche interna, che si respira all'interno dell'Europa, di questa Europa.

C'è poi da aggiungere che bisogna colpire senza dubbio e senza riguardi e con urgenza eventuali responsabili delle cattive costruzioni che hanno portato a risposte differenti di edifici contigui. Ed infine, a margine c'è stata una polemica sulla prevedibilità dei terremoti, io non entro nella questione, dico solo che gli studi sul radon indicano la prossimità in occasione dei terremoti dell'aumento di questo tipo di gas e quindi penso, che come è giusto che sia per ogni ricerca scientifica, l'Europa attraverso tutte le sue strutture possa e debba favorire un approfondimento di questi studi, perché non è escluso che attraverso l'approfondimento stesso, come è proprio della scienza, si possa dare un contributo alla possibilità puramente ipotetica di prevedere eventi così devastanti."

TRASPORTI

PIÙ DIRITTI PER CHI VIAGGIA IN AUTOBUS

Doc. A6-0250/2009

Relatore Gabriele Albertini (PPE/DE, IT)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori

Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 22.4.2009 - Votazione: 23.4.2009

Il Parlamento si è pronunciato su una proposta legislativa che stabilisce un quadro comunitario sui diritti dei passeggeri di autobus nel trasporto nazionale e internazionale. Fissa gli obblighi dei vettori, compresi gli indennizzi, in caso di cancellazione o ritardo, smarrimento o danneggiamento dei bagagli e decesso o lesioni dei passeggeri. Sancisce i diritti dei disabili, incluso quello all'assistenza, e intende garantire l'informazione dei passeggeri e la possibilità di reclamare.

Con riguardo al rapporto passeggeri-chilometro, il trasporto effettuato con autobus rappresenta il 9,3% di tutti i servizi di trasporto terrestre nell'UE e - dopo l'automobile privata (82,8%) - costituisce il principale mezzo di trasporto di persone (8,3% di tutti i modi di trasporto). Il settore è protagonista di una crescita costante dell'ordine del 5,8% tra il 1995 e il 2004, passando dai 474 ai 502 milioni di persone trasportate. Il volume di viaggiatori che utilizzano il trasporto internazionale con autobus si aggira intorno ai 72,8 milioni di persone all'anno. Attualmente, però, non esiste una disciplina comune relativa al trattamento dei reclami e alla composizione delle controversie tra i viaggiatori e le imprese di trasporto e vi sono notevoli differenze tra le norme sulla responsabilità delle imprese di trasporto.

Approvando con 557 voti favorevoli, 30 contrari e 23 astensioni la relazione di **Gabriele Albertini** (PPE/DE, IT), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare l'attrattiva e la fiducia del pubblico in questo tipo di trasporto e istituire pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto. Presenta però numerosi emendamenti volti soprattutto a rafforzare i diritti dei passeggeri. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura.

Il regolamento si applicherebbe «al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari». A determinate condizioni, d'altro canto, gli Stati membri possono escludere taluni servizi di trasporto urbano e suburbano.

Responsabilità nel caso di cancellazione e ritardo prolungato

La proposta stabilisce che un vettore è responsabile delle cancellazioni e dei ritardi alla partenza superiori a due ore. I deputati suggeriscono di aggiungere i casi di "overbooking". Precisano poi che la responsabilità sarebbe imputabile unicamente se cancellazione e ritardi derivano da circostanze a esso non controllabili, che non includono però gli ingorghi e i controlli di frontiera. In questi casi, il vettore dovrebbe offrire ai passeggeri - «senza costi aggiuntivi», aggiungono i deputati - **servizi di trasporto alternativi**.

Dovrebbe inoltre **rimborsare il prezzo del biglietto** ai passeggeri coinvolti che non accettano servizi alternativi. Secondo i deputati, oltre al rimborso del viaggio, i passeggeri dovrebbero avere anche diritto a un indennizzo del 50% prezzo del biglietto - da ricevere entro un mese dalla domanda - se il vettore non è in grado di offrire servizi alternativi. **Un indennizzo** del 50%, inoltre, andrebbe corrisposto anche ai passeggeri che decidono di proseguire il viaggio con i servizi alternativi offerti.

Altri emendamenti propongono l'introduzione di **un'assistenza supplementare "in natura"**, imponendo ai vettori di offrire pasti e bevande in rapporto al tempo di attesa e, qualora fosse necessario un pernottamento prima di poter proseguire il viaggio, la sistemazione in albergo o il trasporto fra la stazione e un luogo dove passare la notte. Inoltre, nei casi in cui l'autobus fosse inutilizzabile, ai passeggeri dovrà essere offerto il trasporto verso «un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa proseguire».

I deputati propongono poi di addossare al vettore la responsabilità per i ritardi superiori a due ore dovuti a negligenza e colpa del conducente o a un guasto tecnico del veicolo. In tali casi, i passeggeri coinvolti dovrebbero avere il diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto e all'assistenza "in natura" già descritta.

Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio

I deputati sostengono la proposta di attribuire al vettore la responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio posto sotto la sua custodia, prevedendo un indennizzo massimo di 1.800 euro per passeggero. Concordano inoltre nel considerare i vettori responsabili - fino a 1.300 euro - della perdita totale o parziale o del danno degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come bagagli a mano in caso di incidenti a essi imputabili. I vettori non potranno però essere ritenuti responsabili qualora il danno sia dovuto a un errore o a alla negligenza del passeggero.

Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri

Il vettore sarebbe responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante il servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trovava all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi. La responsabilità - extracontrattuale, precisano i deputati - del vettore per i **danni** non può essere soggetta «ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti». Per tutti i danni fino al limite di 220.000 euro per passeggero, inoltre, il vettore non dovrebbe poter escludere o limitare la propria responsabilità se dimostra di aver esercitato la diligenza prescritta dal regolamento. Un emendamento, specifica che ciò vale «a meno che l'importo totale del risarcimento complessivo richiesto ecceda l'importo per il quale è richiesta l'assicurazione obbligatoria». Nel qual caso la responsabilità sarebbe limitata a questo importo.

D'altro canto, il vettore non dovrebbe essere ritenuto responsabile qualora l'incidente fosse causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus. Lo stesso vale nel caso in cui, nonostante la diligenza richiesta, il vettore non avrebbe potuto evitare l'incidente o ovviare alle sue conseguenze. Non lo sarebbe nemmeno qualora l'incidente fosse dovuto a colpa o negligenza del passeggero.

I deputati sostengono la proposta secondo cui, **in caso di morte** del passeggero, il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità dovrebbe comprendere le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie e, se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche e psichiche subite. Inoltre, se con la morte del passeggero vengono private del loro sostentamento persone verso le quali aveva un'obbligazione alimentare, queste persone dovranno essere egualmente indennizzate per la perdita. In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del passeggero, invece, il risarcimento dei danni dovrebbe comprendere le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto, la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale sia per l'accrescimento dei bisogni.

In caso di morte o lesioni, inoltre, il vettore dovrebbe procedere (entro 15 giorni) ai **pagamenti anticipati** necessari - di minimo 21.000 euro - per soddisfare le immediate esigenze economiche proporzionalmente al danno. Un emendamento precisa che ciò dovrebbe avvenire solo se esistono «ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore» e qualora il passeggero non sia coperto da alcuna polizza di assicurazione di viaggio. Anche se il pagamento anticipato «non costituisce riconoscimento di responsabilità».

Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

La proposta impone a vettori, venditori di biglietti e operatori turistici di non rifiutare, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, la prenotazione per un servizio di trasporto o di emettere un biglietto, né l'imbarco di una persona con disabilità o a mobilità ridotta. Le prenotazioni e i biglietti dovrebbero poi essere offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta «senza oneri aggiuntivi». Tuttavia, potrebbero derogare a questa disposizione se la struttura del veicolo rende fisicamente impossibile l'imbarco, oppure - chiedono i deputati - se il veicolo o le infrastrutture non sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza. Ma in questi casi, dovrebbero compiere «ragionevoli sforzi» per proporre un'alternativa accettabile. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua situazione, inoltre, andrebbe offerta la scelta tra il diritto al rimborso o ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.

I deputati sostengono la proposta secondo cui sarebbe responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori «prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza», prima, durante e dopo il viaggio. Precisano peraltro che tale assistenza va adeguata alle esigenze individuali. Il passeggero dovrà però notificare la sua richiesta di assistenza almeno 24 ore prima del viaggio (contro le 48 proposte dalla Commissione).

Il diritto all'informazione e al reclamo

I gestori dei terminali e i vettori dovrebbero fornire ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, nel formato più appropriato. Particolare attenzione andrebbe prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. I vettori e i gestori delle stazioni degli autobus, inoltre, dovrebbero provvedere affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai loro diritti.

I vettori sarebbero anche tenuti a istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento. Un emendamento chiede loro di pubblicare ogni anno una relazione in cui figurino il numero e l'oggetto dei reclami ricevuti, il numero medio di giorni per rispondervi e le misure correttive adottate.

Data l'importanza del tema e la qualità della relazione, si riporta l'intervento di presentazione della stessa pronunciato dal relatore **GABRIELE ALBERTINI (PPE/DE-I) Vicepresidente Commissione Trasporti e Turismo:**



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'approvazione della legislazione riguardante il trasporto aereo, quello ferroviario e quello via mare e per vie navigabili interne, del collega Teychenné, con questa proposta concernente i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, l'Unione europea completa il quadro legislativo relativo a tutti i modi di trasporto.

Per fare questo regolamento ci siamo trovati di fronte alla necessità di conseguire un equilibrio tra due approcci: il primo considera il cosiddetto Level Planning

Field per tutti i modi di trasporto, ovvero i diversi modi di trasporto possono competere alle stesse condizioni e con pari opportunità, e allo stesso tempo i passeggeri hanno un alto livello di protezione indipendentemente dal mezzo di trasporto che hanno scelto.

Il secondo approccio riflette le diverse caratteristiche di ogni modalità di trasporto e considera le specificità di ognuna di esse, a titolo di esempio si pensi alla gestione delle responsabilità nei ritardi, nel caso di trasporto con autobus, su strada quindi incidenti, congestione e quant'altro, rispetto a quello su rotaia che ha una via dedicata.

Aggiungo due spunti di riflessione e commento tra loro in contrasto, per i quali abbiamo cercato, credo raggiungendolo, un equilibrio. Il vero scopo di questo regolamento è il consolidamento dei diritti dei passeggeri, ma nel trasporto su gomma il tessuto industriale è composto in maggior parte da piccole e medie imprese che avranno bisogno di tempo e risorse per adattarsi ai nuovi obblighi e come tanti altri settori industriali vivono un periodo difficile di crisi economica.

Veniamo ora agli emendamenti per l'Aula plenaria, ringrazio i miei colleghi per gli importanti contributi apportati al testo del regolamento e l'ottima collaborazione. Il grosso del lavoro per questa prima lettura del Parlamento è stato fatto già in commissione trasporti, lasciando all'Aula plenaria soltanto qualche precisazione linguistico-giuridica.

Ho presentato a nome del mio gruppo dunque solo tre emendamenti supplementari per il voto di domani, eccone una breve descrizione: l'emendamento 73 è una semplice precisazione linguistica; l'emendamento 82 fissa un tetto massimo a regime di responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 6, paragrafo 3 della proposta di regolamento. Per quanto riguarda il campo di applicazione rispetto al testo dell'emendamento votato in commissione trasporti, tutti i gruppi politici hanno concordato sull'inclusione del trasporto regionale. Per quanto riguarda il trasporto urbano e suburbano, domani saranno votati fondamentalmente due testi.

Come relatore sostengo l'emendamento 80, esclusione tout-court del trasporto locale, presentato dal mio gruppo, ma ho dato indicazione positiva anche per l'emendamento 81, che dà la facoltà agli Stati membri di esentare il trasporto locale a condizione che questi garantiscano ai passeggeri un livello di diritti simili a quello previsto dal regolamento.

Credo che abbiamo preparato un testo che ci mette in una buona posizione di partenza per le future discussioni e triloghi con il Consiglio e la Commissione. Auguro quindi alla presidenza ceca e alla Svezia, prossimo paese presidente del Consiglio dell'Unione europea, un buon lavoro sui diritti dei

passenger e spero naturalmente di potermi occupare delle fasi successive dell'approvazione di questo regolamento nel corso della prossima legislatura."

Alla fine del dibattito il relatore **Gabriele Albertini** è così intervenuto:



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento di dire che dopo aver ascoltato con attenzione il dibattito, e aver ascoltato il ministro Swoboda e il Commissario Tajani, ma anche i colleghi, mi sento ulteriormente autorizzato ad allargare i miei ringraziamenti per il contributo e i preziosi consigli che ho ricevuto anche in questa sede.

Non ho il tempo di entrare analiticamente a commentare le singole proposte e le sfaccettature di un dibattito così ampio, ma dovendo sintetizzare nei pochi secondi che mi restano per il tempo che mi è stato assegnato, userei due aggettivi per sintetizzare, rendere a unità le vostre proposte e le vostre riflessioni. Avete considerato, nei limiti in cui questo può essere e in un regolamento così complesso, ragionevole il lavoro che è stato fatto.

Ha tenuto conto questo regolamento dello scopo di allargare i diritti dei passeggeri, di estendere a tutte le modalità di trasporto le stesse condizioni di tutela, e anche però della specificità di una serie di vettori che hanno ridotte dimensioni e quindi la difficoltà ad adattarsi a obblighi più elevati in un momento di crisi economica. Questo è l'aspetto della ragionevolezza.

Poi c'è un aspetto di perfettibilità, di migliorabilità, che è stato accennato dai colleghi che pur considerandosi vicini al contesto in cui ci siamo adeguati, vogliono che ulteriormente si allarghi l'ambito dei diritti, quindi al trasporto urbano e per quanto riguarda la tutela dei passeggeri a mobilità ridotta, estenderli. Ebbene, questo nostro processo di avvicinamento alla perfezione, la perfezione delle cose umane non è finito, questo regolamento che è ragionevole ed è, credo, ben fatto, è perfettibile.

La possibilità che gli Stati membri allarghino, completino anche al trasporto urbano non è negata dal relatore, è obbligata per il trasporto regionale, con delle caratteristiche di ampiezza che sono state già elencate e che spesso l'avvicinano a quello delle tratte transnazionali o nazionali; e lo stesso naturalmente vale per le tecnologie impiegate e per gli ambiti di applicazione dei disabili. Quindi, come ultima osservazione, ancora un ringraziamento a tutti e l'auspicio che questo lavoro che parte oggi non sia finito e possa arrivare a ancora migliori obiettivi."

RETE FERROVIARIA EUROPEA PER UN TRASPORTO MERCI COMPETITIVO

Doc. A6-0220/2009

Relazione sulla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 22.4.2009 - votazione: 23.4.2009

Il Parlamento europeo ha approvato con 532 voti a favore, 19 contrari e 42 astensioni la relazione sulla "rete ferroviaria europea per un trasporto di merci competitivo" attraverso l'introduzione di corridoi per le merci ed una migliore cooperazione transfrontaliera.

Nel dibattito è intervenuto **GABRIELE ALBERTINI (PPE/DE-I) Vicepresidente Commissione Trasporti e Turismo:**



"Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi complimento con il collega Duchon per la sua brillante relazione. Ho presentato un emendamento a nome del PPE concernente l'articolo 14, paragrafo 2. Secondo tale articolo, in caso di sopraggiunta difficoltà nello scorrimento del traffico, i treni merci hanno priorità rispetto agli altri treni sui corridoi merci europei.

In Italia, e in larga parte dell'Europa, il trasporto merci e quello passeggeri vengono effettuati sulle stesse linee, dal momento che esistono poche tratte merci dedicate. Tale priorità penalizzerebbe il trasporto regionale passeggeri nei principali nodi italiani, ad esempio, nella città di Milano che sta su tre corridoi TEN.

Per evitare che il trasporto di persone subisca un danno eccessivo a vantaggio di quello merci, ho suggerito l'inserimento della presente modifica che esclude l'applicazione di queste regole prioritarie nelle ore di punta del trasporto pendolare, quello in cui si concentrano gli spostamenti dei cittadini per lavoro. Le ore di punta si limiterebbero ad una fascia oraria nei soli giorni lavorativi di massimo tre ore durante il mattino e di tre ore nel tardo pomeriggio.

Ogni Stato membro affidandosi alle indicazioni del gestore delle infrastrutture dovrebbe definire quali sono le ore di punta secondo la propria situazione nazionale, tenendo in considerazione il traffico merci regionale e quello di lunga percorrenza."

L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:

- Doc. A6-0211/2009 - **Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)**
- Doc. A6-0215/2009 - **Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)**
- Doc. A6-0210/2009 - **Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio**
- Doc. A6-0209/2009 - **Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori**
- Doc. A6-0227/2009 - **Risoluzione su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto**
- Doc. A6-0199/2009 - **Risoluzione su un piano d'azione sulla mobilità urbana**
- Doc. A6-0217/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo**
- Doc. A6-0226/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma "Marco Polo" relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Marco Polo II")**
- Doc. A6-0224/2009 - **Risoluzione sul Libro verde sul futuro della politica nel campo delle reti transeuropee dei trasporti (RTE-T)**
- Doc. A6-0219/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi nell'ambito dei trasporti**

- Doc. A6-0188/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

SANITÀ PUBBLICA

VERSO UN QUADRO UE PER LE CURE MEDICHE ALL'ESTERO

Doc. A6-0233/2009

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 23.4.2009 - votazione: 23.4.2009

Il Parlamento si è pronunciato sulla proposta di direttiva volta a istituire un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE. I deputati propongono numerose modifiche volte a precisare le competenze nazionali, specie in materia etica, e a chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi delle spese. Intendono anche garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti, agevolando loro la presentazione di denunce e istituendo un mediatore europeo.

Approvando con 297 voti favorevoli, 120 contrari e 152 astensioni la relazione, il Parlamento avanza numerosi emendamenti alla proposta di direttiva che istituisce un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE volti soprattutto a precisare le competenze nazionali nell'ambito della prestazione dei servizi sanitari, chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi dei costi delle prestazioni e garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura. La proposta della GUE/NGL di respingere in toto la direttiva è stata bocciata dall'Aula con 129 voti favorevoli, 452 contrari e 8 astensioni.

Basata su talune sentenze della Corte di giustizia UE, la proposta della Commissione intende chiarire i diritti dei pazienti a ottenere cure in uno Stato membro diverso da quello d'origine e il livello dei rimborsi delle spese sanitarie, fissa principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell'UE e istituisce un quadro per la cooperazione europea in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in altri paesi. Parallelamente, resterebbero in vigore l'attuale quadro e tutti i principi relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (compreso il diritto del paziente di essere assistito in un altro Stato membro in condizioni di parità con i residenti), nonché l'attuale tessera europea di assicurazione malattia.

Diversi emendamenti adottati dall'Aula sono volti a precisare che la direttiva **si applica ai pazienti e alle loro mobilità all'interno dell'UE** e non, come indicato dalla proposta della Commissione, alla prestazione transfrontaliera di cure sanitarie (anche temporanea) e alla mobilità dei professionisti della sanità. Più in particolare, il concetto di "assistenza sanitaria" dovrebbe abbracciare «esclusivamente il ricorso all'assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente risulta persona assicurata», e si tratta quindi della cosiddetta «mobilità del paziente». Altri emendamenti, suggeriscono di escludere dal campo d'applicazione della direttiva i servizi di assistenza di lunga durata prestati allo scopo di sostenere le persone nei compiti quotidiani e di routine (come quelli per gli anziani), così come i trapianti di organi che, «in considerazione della loro specifica natura», dovranno essere disciplinati da un atto legislativo distinto.

I deputati chiariscono poi che la direttiva deve rispettare appieno le **competenze nazionali** relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria. E, in proposito, sottolineano che la

direttiva «non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Nessuna sua disposizione, inoltre, «deve essere interpretata in moda tale da compromettere le fondamentali scelte etiche degli Stati membri», in particolare per quanto riguarda l'eutanasia, i test sul DNA e la fecondazione in vitro, senza pregiudicare quindi la facoltà di ogni Stato membro «di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Agli Stati membri poi dev'essere riconosciuta la possibilità di organizzare i propri sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale a livello regionale e locale.

La direttiva impone allo Stato membro di affiliazione di non impedire a una persona assicurata di recarsi in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria «qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni ... cui ha diritto» in forza alle norme nazionali. Lo Stato membro di affiliazione dovrà inoltre **rimborsare i costi** che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. I deputati concordano con questa impostazione, ma precisano che le spese, oltre che alla persona assicurata, possono anche essere rimborsate allo Stato membro di cura. Fermo restando che spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata, un emendamento propone che ogni rifiuto di rimborso deve essere giustificato da un punto di vista medico. Gli Stati membri dovranno inoltre dotarsi di un sistema trasparente per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro paese UE, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti.

Inoltre, il Parlamento propone di concedere ai pazienti affetti da **malattie rare** il diritto di accesso all'assistenza sanitaria e di ottenere il rimborso «anche se il trattamento in questione non è tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione». D'altro lato, un emendamento consente agli Stati membri di decidere di coprire altri costi collegati, come ad esempio il trattamento terapeutico e le spese di viaggio e di soggiorno. A determinate condizioni, poi, dovrebbero essere rimborsati i costi supplementari che potrebbero subire i disabili a causa del loro stato.

La proposta di direttiva consente allo Stato membro d'affiliazione di prevedere un **sistema di autorizzazione preventiva** per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, ma purché siano rispettate determinate condizioni. Ad esempio, quando le cure sanitarie sarebbero state prese a carico del proprio sistema di sicurezza sociale se fossero state fornite sul suo territorio, oppure se vi è il rischio di compromettere l'equilibrio finanziario del proprio sistema di sicurezza sociale. Il Parlamento accoglie tale impostazione, ma propone che la definizione di cure ospedaliere sia stabilita dallo Stato membro di affiliazione, e non dalla Commissione. Precisa inoltre che il sistema di autorizzazione non deve rappresentare «un ostacolo alla libera circolazione delle persone». Un emendamento chiede inoltre di esentare dall'autorizzazione preventiva i pazienti affetti da patologie potenzialmente letali che sono in lista d'attesa per terapie nel proprio Stato membro e che abbiano urgente necessità di assistenza.

D'altro lato, per **evitare l'incertezza dei pazienti in merito ai rimborsi**, il Parlamento propone di garantire loro il diritto di richiedere un'autorizzazione preventiva e di conoscere in anticipo l'importo che sarà loro corrisposto. La conferma scritta di ciò dovrebbe quindi poter essere presentata all'ospedale in cui sono somministrate le cure, che pertanto otterrebbe direttamente il rimborso dallo Stato membro di affiliazione. Quest'ultimo, secondo i deputati, dovrebbe inoltre assicurare ai pazienti che hanno ottenuto un'autorizzazione preventiva che sarà loro richiesto di effettuare solo i pagamenti anticipati o supplementari al sistema sanitario e/o agli operatori dello Stato membro ospitante, «nella misura in cui tali pagamenti verrebbero richiesti» in quello di affiliazione. Un altro emendamento chiede alla Commissione di realizzare, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, uno studio di fattibilità riguardo alla creazione di una stanza di compensazione al fine di agevolare i rimborsi transfrontalieri delle spese.

Diversi emendamenti sono tesi a **rafforzare la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti**. Il Parlamento, ad esempio, propone di istituire la figura del Mediatore europeo dei pazienti, incaricato di esaminare le denunce in materia di autorizzazione preventiva e di rimborso delle spese o dei

danni. Chiede poi che gli Stati membri di affiliazione offrano al paziente un mezzo per effettuare denunce e che gli siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimento del danno subito a causa delle cure ricevute. Dovrebbero inoltre far sì che gli standard di qualità e sicurezza dello Stato membro ospitante siano resi pubblici in un linguaggio accessibile e in un formato chiaro, e contemplare il diritto alla continuità delle cure, in particolare tramite la trasmissione dei dati medici pertinenti. In caso di complicazioni, sarebbero inoltre tenuti a coprire i costi risultanti dall'assistenza prestata all'estero. I deputati accolgono poi con favore l'istituzione di "punti di contatto nazionali", precisandone i compiti a tutela dei pazienti.

Infine, per quanto riguarda **le cure non ospedaliere**, il Parlamento accoglie l'idea della Commissione secondo cui lo Stato membro di affiliazione non può subordinare all'autorizzazione preventiva il rimborso dei costi delle cure prestate in un altro Stato membro «qualora il suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure se esse fossero state prestate sul suo territorio». Facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia, aggiunge però che lo stesso vale per l'acquisto in un altro Stato membro di prodotti inerenti alle cure stesse.

PAZIENTI PIÙ TUTELATI DALLE INFEZIONI CONTRATTE IN OSPEDALE

Doc. A6-0239/2009

Relatrice Amalia Sartori (PPE-DE, IT)

Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali

Procedura: Consultazione - Dibattito: 23.4.2009 - Votazione: 23.4.2009

Il Parlamento si è pronunciato su una proposta di raccomandazione agli Stati membri che suggerisce una serie di misure volte a prevenire e lottare contro infezioni, errori medici e complicazioni che si verificano durante o dopo un intervento chirurgico. I deputati propongono di fissare un obiettivo di riduzione del 20%, entro il 2015, di tali eventi sfavorevoli e chiedono di rafforzare la formazione degli operatori e la consapevolezza dei pazienti sui rischi e sui diritti in caso di incidenti.

Si stima che negli Stati membri dell'UE una quota compresa tra l'8% e il 12% dei pazienti ricoverati presso ospedali soffrono di "eventi sfavorevoli" (incidenti che comportano un pregiudizio per il paziente) mentre ricevono cure sanitarie, ossia un numero compreso tra 6,7 e 15 milioni di pazienti ospedalizzati ed oltre 37 milioni di pazienti che hanno richiesto cure sanitarie primarie. Fra gli eventi sfavorevoli più frequenti vi sono le infezioni nosocomiali, gli errori legati ai farmaci e le complicazioni che si verificano durante o dopo un intervento chirurgico. Se alcuni di essi sono correlati ai rischi intrinseci agli interventi o farmaci necessari, altri sono invece provocati da errori medici potenzialmente evitabili. Si ritiene inoltre che le infezioni nosocomiali (ICA) colpiscano in media un paziente su venti, ossia ogni anno 4,1 milioni di pazienti nell'Unione europea, e che circa 37.000 decessi siano dovuti ogni anno alle conseguenze di tale infezione.

Alla luce di questi dati, la Commissione europea ha presentato una comunicazione e una proposta di raccomandazione che suggeriscono una serie di azioni da attuare a livello nazionale o europeo (o in combinazione tra i due livelli), comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali. L'obiettivo dell'iniziativa consiste nel proteggere i cittadini dell'Unione europea dai danni evitabili nel settore delle cure sanitarie incoraggiando gli Stati membri ad adottare adeguate strategie per la prevenzione e la lotta contro gli eventi sfavorevoli nel settore delle cure sanitarie, comprese le infezioni nosocomiali, e nel migliorare la fiducia dei cittadini riguardo alla sufficienza, all'adeguatezza e alla comprensibilità delle informazioni sul livello di sicurezza e sulla possibilità di presentare ricorsi nel quadro dei sistemi sanitari UE.

Il Parlamento è solo consultato sulla proposta di raccomandazione (che dovrà essere adottata dal Consiglio dei Ministri UE) ma - approvando la relazione di **Lia Sartori** (PPE/DE, IT) con 521 voti

favorevoli, 6 contrari e 5 astensioni - non rinuncia a suggerire numerosi emendamenti volti a rafforzare ulteriormente la tutela non solo dei pazienti, ma anche degli operatori sanitari. Inoltre, un emendamento chiede di fissare un **obiettivo preciso di riduzione** del numero di persone colpite ogni anno da infezioni nosocomiali nell'UE: il 20% entro il 2015, che corrisponde a 900.000 casi l'anno. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero dotarsi degli strumenti opportuni.

La Commissione raccomanda ai governi di sostenere la creazione e lo sviluppo di politiche e programmi nazionali, nonché di **informare cittadini e pazienti** e metterli in grado di agire attivamente al fine di assicurare la loro libertà di scelta e di decisione. A quest'ultimo proposito, i deputati chiedono di fornire ai pazienti le informazioni riguardo al rischio derivante dalle cure e all'avvio di procedure giudiziarie intese a facilitare la richiesta di indennizzi per danni alla salute, «anche nei confronti delle aziende farmaceutiche».

La raccomandazione propone inoltre agli Stati membri di creare o rafforzare sistemi di segnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, al fine di fornire informazioni adeguate sulla portata, i tipi e le cause di errori, eventi sfavorevoli e situazioni che hanno quasi provocato degli incidenti. I deputati chiedono di indicare anche l'identità delle **persone responsabili** e di garantire che tra le autorità sanitarie nazionali avvenga uno scambio di informazioni confidenziali sul personale sanitario riconosciuto colpevole di negligenza o di errori professionali. Ma anche di fornire una formazione adeguata a tutto il personale sanitario per consentirgli di utilizzare la tecnologia medica «in modo appropriato».

Gli Stati membri dovrebbero poi classificare, codificare e misurare in maniera adeguata la sicurezza dei pazienti, cooperando con la Commissione europea, e condividere conoscenze, esperienze e le migliori pratiche a livello europeo.

La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di adottare e attuare una strategia nazionale per la **prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali**. A tale proposito, i deputati chiedono di introdurre efficaci meccanismi di valutazione del rischio e di prevedere un'adeguata tutela del personale sanitario attraverso vaccinazioni, profilassi post-esposizione, screening diagnostici di routine e utilizzo di tecnologie di protezione dalle esposizioni. Propongono inoltre di aumentare l'efficacia della prevenzione degli istituti di lungodegenza e riabilitazione. A loro parere, occorre poi garantire il massimo livello di pulizia, igiene e, ove necessario, asepsi di tutto il materiale destinato a venire a contatto con i pazienti, ed è necessario promuovere l'igiene delle mani tra il personale sanitario. Un altro emendamento chiede di informare il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in merito all'insorgere di ogni infezione nosocomiale che interessi un numero significativo di pazienti. I deputati, inoltre, propongono di condurre campagne d'informazione destinate all'opinione pubblica e al personale sanitario con l'obiettivo di ridurre le prassi che comportano una resistenza antimicrobica.

La Commissione si propone di elaborare, entro tre anni, una relazione che valuti l'impatto della raccomandazione e analizzi in quale misura le azioni proposte abbiano funzionato e se sono necessarie ulteriori disposizioni. I deputati, le chiedono inoltre di individuare anche i punti in cui le vigenti norme giuridiche comunitarie potrebbero essere rafforzate per migliorare la sicurezza dei pazienti, ad esempio garantendo che, in caso di trasferimento degli operatori sanitari in un altro paese europeo, le autorità di regolazione delle professioni sanitarie si scambino informazioni sulle procedure disciplinari concluse o ancora in corso nei confronti di singole persone e non solo sulle loro qualifiche originarie. La invitano inoltre a elaborare un documento destinato ai pazienti sulla prevenzione delle infezioni nosocomiali, sulla scorta della Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:

- Doc. A6-0255/2009 - **Relazione sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali**
- Doc. A6-0087/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)**

- Doc. A6-0256/2009 - **Risoluzione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari**
- Doc. A6-0248/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi**
- Doc. A6-0231/2009 - **Relazione sull'azione europea nel settore delle malattie rare**

ALTRI DOCUMENTI APPROVATI

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

- Doc. A6-0193/2009 - **Relazione sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità**
- Doc. A6-0251/2009 - **Relazione su una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni e strumenti**
- Doc. A6-0222/2009 - **Relazione contenente una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul problema di definire un profilo, in particolare sulla base dell'origine etnica o della razza, nelle operazioni antiterrorismo, di applicazione della legge, di controllo dell'immigrazione, dei servizi doganali e dei controlli alle frontiere**
- Doc. B6-0192/2009 - **Risoluzione sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)**
- Doc. A6-0228/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche (CIWIN)**

GIURIDICA

- Doc. A6-0195/2009 - **Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta**
- Doc. A6-0070/2009 - **Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi**
- Doc. A6-0245/2009 - **Risoluzione sulla 25a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2007)**
- Doc. A6-0252/2009 - **Risoluzione sull'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore**

INDUSTRIA

- Doc. A6-0216/2009 - **Relazione sulla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica**
- Doc. A6-0238/2009 - **Relazione sulla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale**
- Doc. A6-0235/2009 - **Relazione sul regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia**
- Doc. A6-0213/2009 - **Relazione sul regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica**
- Doc. A6-0237/2009 - **Relazione sul regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas**

- Doc. A6-0138/2009 - **Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica**
- Doc. A6-0254/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)**
- Doc. A6-0236/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare**
- Doc. A6-0136/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)**
- Doc. A6-0214/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi**
- Doc. A6-0221/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la partecipazione della Comunità ad un programma europeo di ricerca e sviluppo in metrologia realizzato da alcuni Stati membri**

AFFARI ECONOMICI E MONETARI

- Doc. A6-0413/2008 - **Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle attività dell'assicurazione diretta e della riassicurazione e il loro esercizio (rifusione)**
- Doc. A6-0191/2009 - **Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito**
- Doc. A6-0056/2009 - **Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE**
- Doc. A6-0053/2009 - **Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità**
- Doc. B6-0256/2009 - **Risoluzione sull'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri**
- Doc. A6-0189/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere**
- Doc. A6-0244/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**
- Doc. A6-0268/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri**
- Doc. A6-0148/2009 - **Risoluzione sulla gestione finanziaria e il controllo delle agenzie dell'Unione europea**
- Doc. A6-0247/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni**

CONTROLLO BILANCI

- Docc. A6-0151, 0152, 0184/2009 - **Discarico di bilancio 2007**

AMBIENTE

- Doc. A6-0096/2009 - **Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione)**
- Doc. B6-0191/2009 - **Risoluzione sui problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità**
- Doc. A6-0218/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali**
- Doc. A6-0137/2009 - **Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine**
- Doc. A6-0115/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno**

DIRITTI UMANI

- Docc. B6-0197, 0198, 0199, 0200, 0241, 0252/2009 - **Risoluzione sui diritti della donna in Afghanistan**
- Docc. B6-0248, 0250, 0251, 0254/2009 - **Risoluzione sulla situazione umanitaria dei residenti di Camp Ashraf**
- Docc. B6-0242, 0243, 0244, 0245, 0253, 0255/2009 - **Risoluzione sul sostegno al Tribunale speciale per la Sierra Leone**

AFFARI ESTERI

- Doc. A6-0234/2009 - **Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla non proliferazione e sul futuro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)**
- Doc. B6-0183/2009 - **Risoluzione sulla situazione in Bosnia Erzegovina**
- Doc. A6-0212/2009 - **Risoluzione sul consolidamento della stabilità e della prosperità nei Balcani occidentali**
- Docc. B6-0185, 0187, 0188, 0189/2009 - **Risoluzione sul Vertice del G20 a Londra del 2 aprile 2009**

POLITICA SOCIALE

- Doc. B6-0194/2009 - **Risoluzione sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo Protocollo opzionale**
- Doc. A6-0230/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**
- Doc. A6-0229/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**
- Doc. A6-0204/2009 - **Risoluzione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**
- Doc. A6-0207/2009 - **Risoluzione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il**

regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

MERCATO INTERNO

- Doc. A6-0068/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione**

PESCA

- Doc. A6-0187/2009 - **Risoluzione sulla governance nell'ambito della PCP: il Parlamento europeo, i consigli consultivi regionali e gli altri attori**
- Doc. A6-0206/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche**
- Doc. A6-0253/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca**

CONTROLLO BILANCI

- Doc. A6-0180/2009 - **Risoluzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode – Relazione annuale 2007**
- Doc. A6-0181/2009 - **Risoluzione sul controllo dell'esecuzione di bilancio dello strumento di assistenza preadesione (IPA) nel 2007**

DONNE/PARI OPPORTUNITÀ

- **Dichiarazione sulla campagna "Dire NO alla violenza contro le donne"**
- Doc. A6-0198/2009 - **Risoluzione sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni e delle delegazioni**

COMMERCIO INTERNAZIONALE

- Doc. A6-0085/2006 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra**
- Doc. B6-0150/2009 - **Risoluzione sull'accordo commerciale interinale con il Turkmenistan**
- Doc. A6-0243/2009 - **Risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 61 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina**

BILANCI

- Doc. A6-0194/2009 - **Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, Sezione III - Commissione**
- Doc. A6-0192/2009 - **Risoluzione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2009 dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III - Commissione**

AGRICOLTURA

- Doc. A6-0200/2009 - **Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 637/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone**

DALLE ALTRE ISTITUZIONI DELL'UE

DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE

POLITICA SOCIALE

- **Consiglio Affari sociali** (http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lisa/106560.pdf)

POLITICA DOGANALE E FISCALITÀ

- **Accordo sui tassi d'IVA ridotta** (http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/106576.pdf)

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

- **"e-Giustizia"** (<http://consilium.europa.eu>)

DALLA COMMISSIONE EUROPEA

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

- **5 anni di UE allargata** (http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_it.htm)

CONCORRENZA

- **Vademecum e manuale sugli aiuti di Stato** (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_it.pdf)

POLITICA SOCIALE

- **Rapporto sull'occupazione** (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=120&langId=en>)

AGRICOLTURA / PESCA

- **Rilancio delle zone rurali con un miglior accesso all'Internet ad alta velocità** (COM 2009/103)

AMBIENTE

- **Cambiamenti climatici: ruolo del suolo** (http://ec.europa.eu/environment/soil/publications_en.htm)

SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

- **Promozione impiego femminile nel settore delle TIC** (<http://ec.europa.eu/itgirls>)
- **Un'Europa più verde con le TIC** (<http://ec.europa.eu>)
- **Ricerca e innovazione nelle TIC** (http://ec.europa.eu/information_society/tl/research/documents/ict-rdi-strategy.pdf)

MERCATO INTERNO

- **Conti annuali** (COM 2009/83)
- **Quadro di valutazione del mercato interno** (<http://ec.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/297&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=IT>)

POLITICA REGIONALE

- **Aumento della flessibilità dei Fondi strutturali** (<http://ec.europa.eu>)

CONSUMATORI, SANITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE

- **Acquisti on-line: relazione sugli ostacoli agli scambi transfrontalieri** (http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf)

VARIE

- **Relazione generale sull'attività dell'UE** (<http://ec.europa.eu/generalreport/fr/welcome.htm>)

DAL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

- **Rilancio economico** (<http://eesc.europa.eu>)

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

- **Politica comune dell'immigrazione** (<http://eesc.europa.eu>)

DALLA CORTE DI GIUSTIZIA

- **"La decisione della Commissione secondo la quale il sistema francese del canone radiotelevisivo è un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune è valida"**
Sentenza della Tribunale di primo grado nella Causa **T-354/05**

La Commissione non è incorsa in errore di valutazione nel considerare che gli impegni assunti dalla Francia corrispondevano alle misure opportune da lei formulate.

- **"Un accordo di stazione di servizio di durata superiore a cinque anni non gode dell'esenzione per categorie se il fornitore concede in affitto al rivenditore la stazione di servizio ma non è il proprietario tanto della stazione quanto del terreno"**
Sentenza della Corte nella Causa **C-260/07**

Ciò non avveniva con il regolamento n. 1984/83, scaduto il 31 dicembre 1999.

- **"La Corte respinge l'impugnazione della France Télécom relativa al suo abuso di posizione dominante sul mercato francese dell'accesso a Internet"**
Sentenza della Corte di giustizia nella Causa **C-202/07 P**

È confermata la sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione, di infliggere un'ammenda di 10,35 milioni di euro alla France Télécom.

- **"La riduzione retroattiva dei canoni dovuti dall'Orange e dalla SFR con riguardo alle licenze UMTS non costituisce un aiuto di Stato"**
Sentenza della Corte nella Causa **C-431/07 P**

Il Tribunale di primo grado non è incorso in un errore di diritto nell'affermare che la Commissione avesse correttamente ritenuto che le misure di adeguamento dei canoni dovuti dall'Orange e dalla SFR a quelli imposti alla Bouygues non costituissero un aiuto di Stato e che non violasse il divieto di discriminazione.

- **"Gli Stati membri possono ridurre i prezzi delle specialità medicinali più volte all'anno e sulla base di stime di spesa"**
Sentenza della Corte nella Causa **C-352/07**

Essi possono impostare i propri sistemi di previdenza sociale e disciplinare il consumo dei prodotti farmaceutici nell'interesse dell'equilibrio finanziario dei loro sistemi sanitari.

- **"Il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale che vieti, senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore"**
Sentenza della Corte nelle Cause riunite **C-261/07 e C-299/07**

Gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, nemmeno per garantire un più elevato livello di tutela dei consumatori.

Per ulteriori informazioni: Corte di giustizia della Comunità europea - Lussemburgo L-2925 - Boulevard Konrad Adenauer - Tel. (00352) 43032600 - Sito internet: <http://www.curia.eu.int/it/index.htm>

DALLA GAZZETTA UFFICIALE

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

- **Decisione** della Banca Centrale Europea del 6 marzo 2009 riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (BCE/2009/4) (2009/245/CE) ([GUUE L 72/2009](#))

AGRICOLTURA / PESCA

- **Regolamento** (CE) n. 205/2009 della Commissione del 16 marzo 2009 recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ([GUUE L 71/2009](#))
- **Regolamento** (CE) n. 248/2009 della Commissione del 19 marzo 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (rifusione) ([GUUE L 79/2009](#))
- **Decisione** della Commissione del 25 marzo 2009 che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2009) 2032] (2009/296/CE) ([GUUE L 80/2009](#))

POLITICA REGIONALE

- **Decisione** della Commissione del 19 marzo 2009 che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2009) 1945] ([GUUE L 75/2009](#))

POLITICA DOGANALE E FISCALITÀ

- **Regolamento** (CE) n. 206/2009 della Commissione del 5 marzo 2009 relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE) ([GUUE L 77/2009](#))
- **Regolamento** (CE) n. 240/2009 della Commissione del 20 marzo 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ([GUUE L 75/2009](#))

POLITICA DEI CONSUMATORI

- **Regolamento** (CE) n. 232/2009 della Commissione del 19 marzo 2009 relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc47 come additivo per mangimi destinati a bufale da latte (Testo rilevante ai fini del SEE) ([GUUE L 74/2009](#))

ENERGIA

- **Regolamento** (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (Testo rilevante ai fini del SEE) ([GUUE L 93/2009](#))

VARIE

- **Regolamento** (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) ([GUUE L 78/2009](#))
- **Regolamento** (CE) n. 249/2009 della Commissione del 23 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali ([GUUE L 79/2009](#))

BANDI - INVITI - AVVISI

*Di seguito si presentano alcuni bandi - inviti - avvisi
Tutti i bandi dell'UE sono consultabili nelle Gazzette Ufficiali
attraverso i seguenti siti:*

serie C: www.europa.eu.int/eur-lex/it/index.html

serie S: <http://ted.europa.eu>

sito EuropeAid: <http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl>

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG CONCORRENZA -UNITÀ G4.

CODICE: COMP, G4

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI - UNITÀ G3.

CODICE: ECFIN, G3

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG ALLARGAMENTO -UNITÀ D4.

CODICE: ELARG, D4

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ - UNITÀ A3. CODICE: EMPL, A3

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG IMPRESE E INDUSTRIA - UNITÀ F1.

CODICE: ENTR,F1

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG AMBIENTE -UNITÀ C1.

CODICE: ENV,C1

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O ISTITUTO STATISTICO EUROSTAT - UNITÀ E4.

CODICE: ESTAT, E4

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG CENTRO COMUNE DI RICERCA - UNITÀ G3.

CODICE: JRC, G3

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG MERCATO INTERNO E SERVIZI - UNITÀ G3.

CODICE: MARKT,G3

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG RICERCA -UNITÀ C2A.

CODICE: RTD,C2A

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG RICERCA -UNITÀ C2B.

CODICE: RTD,C2B

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER 1 POSTO END C/O DG FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE - UNITÀ C4.

CODICE: TAXUD, C4

<http://www.esteri.it/MAE/Templates/GenericTemplate.aspx?NRMO>

Scadenza: 8/06/2009

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE IN MERITO AL PROGRAMMA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (EACEA/06/09), IN PARTICOLARE PER AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITÀ E L'APPRENDIMENTO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE. IN GUUE 2009/C 98/08 DEL 29 APRILE 2009.

CODICE: 2009/C 98/08

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2>

Scadenza: 14/08/2009

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (EACEA/07/09), IN PARTICOLARE PER IL SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE. IN GUUE 2009/C 98/09 DEL 29 APRILE 2009.

CODICE: 2009/C 98/09

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2>

Scadenza: 14/08/2009

EUROCOOPERAZIONI-RICERCA PARTNERS

Azienda bulgara specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature metalliche e nella riconversione e modernizzazione di macchinari cerca servizi intermediari in tutta Europa. **BG 798**

Azienda lituana specializzata nella lucidatura a secco dei metalli cerca intermediari commerciali e accordi di produzione in tutta Europa. **LT 800**

Azienda inglese cerca fornitori e produttori di alimenti per lo sport in tutta Europa. **UK 795**

Azienda inglese produttrice di una nuova serie di prodotti per il controllo delle infezioni negli ospedali cerca accordi di produzione in tutta Europa. **UK 801**

Azienda inglese produttrice di calzature di sicurezza cerca distributori in tutta Europa. **UK 803**

Azienda polacca specializzata in lavori professionali di galvanizzazione con linee di produzione tecnologicamente avanzate cerca accordi di joint venture e di reciproca produzione. **PL 799**

Azienda israeliana specializzata nella produzione di gioielli in oro, argento e pietre preziose cerca distributori in tutta Europa. **IL 796**

Azienda israeliana specializzata nella progettazione e produzione di giochi scientifici sperimentali cerca intermediari commerciali in tutta Europa. **IL 802**

Azienda slovena operante nel settore della metallurgia leggera e dell'assemblaggio cerca accordi commerciali, tecnici e di produzione in tutta Europa. **SL 797**

Azienda ungherese specializzata nella gestione di giardini e nella vendita di piante cerca servizi intermediari in tutta Europa. **HU 789**

Azienda ungherese specializzata nell'importazione di lastre di vetro cerca partner commerciali, accordi di reciproca produzione e subcontratti e offre servizi intermediari e logistici. **HU 787**

Azienda ungherese specializzata nella produzione di strutture in metallo e parti di strutture cerca intermediari commerciali, partner di produzione e offre subcontratti. **HU 788**

Azienda francese produttrice di mobili per bambini cerca agenti in tutta Europa. **FR 794**

Per ulteriori informazioni ed eventuali contatti diretti rivolgersi a: Eurosportello Veneto tel. 041.0999411 - fax: 041.0999401 - e-mail: europa@eurosportelloveneto.it

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI
ED APPROFONDIMENTI RIVOLGERSI A:**

- **Eurodeputati del Gruppo PPE/DE**
Delegazione italiana FORZA ITALIA-P
Via IV Novembre, 149 - 00187 **Roma** - Tel. +39 06 699.00.95 - Fax +39 06 699.50.200
Rue Wiertz B-1047 **Bruxelles** - Tel. +32 2 284.25.96 - Fax +32 2 284.69.06
- **Parlamento Europeo**
Rue Wiertz B - 1047 **Bruxelles** - Tel.: +32 2 284 2111 - www.europarl.europa.eu
Via IV Novembre, 149 00187 **Roma** - Tel.: 06/699501 - www.europarl.europa.eu/roma/
- **Commissione delle Comunità Europee**
Rue de la Loi, 200 B - 1049 **Bruxelles** - Tel.: +32 2 2991111 - www.ec.europa.eu
Via IV Novembre, 149 00187 **Roma** - Tel.: 06/699991 - www.ec.europa.eu/italia/
Corso Magenta, 59 20123 **Milano** - Tel.: 02/48012505 - www.ec.europa.eu/italia/
- **Consiglio dell'Unione Europea** - Rue de la Loi, 175 B - 1048 Bruxelles
Tel.: +32 2 285 6111 - www.ue.eu.int
- **Corte di giustizia delle Comunità europee** - Boulevard Konrad Adenauer
L - 2925 Lussemburgo - Tel.: 0035 2 43031 - www.curia.europa.eu/
- **Comitato economico e sociale** - Rue Ravenstein, 2 B - 1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 546 9011 - www.eesc.europa.eu
- **Comitato delle regioni** - Rue Montoyer, 92-102 B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 282 2211 - www.cor.europa.eu/
- **Gazzette Ufficiali delle Comunità Europee**
serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e bandi): www.eur-lex.europa.eu/it/index.htm
serie S (Bandi): www.ted.europa.eu/
- **Euro Info Centres** (informano e forniscono consulenza e assistenze alle imprese su tutte le questioni europee: normative, appalti, ricerca e sviluppo, ambiente, sanità e sicurezza, concorrenza, società dell'informazione internazionalizzazione...)
Per conoscere i recapiti degli Euro Info Centres:
www.ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Partito Popolare Europeo - Rue de Commerce, 10 - 1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 285 4140 - www.epp-eu

EUROINFORMAZIONI E' ANCHE SU INTERNET:
<http://www.euroinformazioni.org>